

DLXXXII.

TORNATA DI VENERDÌ 9 APRILE 1886

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE DI RUDINI.

SOMMARIO. *Il deputato Brunialti presenta la relazione sul trattato di commercio fra l'Italia e il sultano di Zanzibar. — Il deputato Novi-Lena svolge una interrogazione, firmata anche dall'onorevole Pelloux, al ministro dei lavori pubblici, sul ritardo nella esecuzione delle opere di prolungamento del bacino di carenaggio in Livorno — Risposta del ministro dei lavori pubblici. — Seguito della discussione del disegno di legge sulle servitù militari — Sull'articolo 2 parlano i deputati Peruzzi, Amadei, Baccelli Guido, il ministro della guerra ed il relatore — Approvasi l'articolo 2 — È data lettura di un ordine del giorno dei deputati Pais e Oddone — Osservazioni del relatore, del ministro della guerra, dei deputati Giovagnoli, Amadei, Franceschini e De Saint-Bon — Approvasi l'ordine del giorno dei deputati Pais e Oddone e gli ultimi due articoli del disegno di legge — Dichiarazione del ministro della guerra. — Discussione del disegno di legge: Ripartizione del terreno emerso dal lago di Fucino — Il deputato Maranca propone un nuovo articolo sostitutivo dell'articolo 3 che viene accettato dal presidente del Consiglio — Gli articoli del disegno di legge sono approvati. — Discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, gli uomini di truppa ed i cavalli dell'esercito — Discorrono i deputati Pelloux, Ungaro, Sani Giacomo, il relatore deputato Taverna ed il ministro della guerra — Si approva l'articolo 1 modificato e gli altri articoli del disegno di legge. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari dei deputati De Renzis e Baccarini. — Discussione del disegno di legge: Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino — Discorso del deputato Di Gaeta. — Il presidente annunzia due domande di interpellanza e di interrogazione: una del deputato Curcio Giorgio all'onorevole ministro dei lavori pubblici sul tracciato della ferrovia Eboli-Reggio, da Mesima al Savuto, e della ferrovia Catanzaro-Stretto Veraldi; l'altra del deputato Cavalli all'onorevole ministro della guerra se sia vero che siensi sviluppati casi di colera nella guarnigione di Padova, e quali provvedimenti abbia preso il Governo. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del ministro dei lavori pubblici, del deputato Pozzolini, del deputato Roux e del presidente del Consiglio. — Il ministro della guerra*

dà alcuni schiarimenti al deputato Cavalli relativamente alla interrogazione rivoltagli. — Il presidente proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge relativo ad opere di risanamento della città di Torino.

La seduta comincia alle ore 2,20 pomeridiane.
Di San Giuseppe, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino.

Si proceda alla chiama.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Brunialti a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Brunialti. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul trattato di commercio fra l'Italia ed il sultanato di Zanzibar.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Svolgimento di una interrogazione dei deputati Novi-Lena e Pelloux.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una interrogazione dei deputati Novi-Lena e Pelloux all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Do lettura della domanda d'interrogazione:

“ I sottoscritti chiedono interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sul ritardo nella esecuzione delle opere di prolungamento del bacino di carenaggio di Livorno.”

L'onorevole Novi-Lena ha facoltà di svolgere questa interrogazione.

Novi-Lena. Risparmio alla Camera la storia dei lavori di prolungamento del bacino di carenaggio in Livorno; chè, narrandola, dovrei parlare dello spreco di molte migliaia di lire per lavori non riesciti o sbagliati, non so per colpa di chi.

Accenno poi soltanto di volo alla importanza che ha quel bacino per Livorno, città eminentemente marittima, la quale ha quel solo bacino, giacente nel cuore della città stessa e proprio

lungo la via che conduce alla pubblica passeggiata. E ciò detto, rammento all'onorevole ministro che i lavori di prolungamento del bacino di carenaggio di Livorno sono da lunghissimo tempo sospesi e che, nonostante le dichiarazioni e le assicurazioni che egli ebbe la bontà di darmi qui nella Camera nella seduta del 4 maggio 1884, in seguito di altra mia interrogazione, e nonostante le successive dichiarazioni ed assicurazioni che ebbe la cortesia di darmi privatamente tanto a voce quanto con lettera, quei lavori non sono stati ancora ripresi e nessun provvedimento, per quanto io sappia, è stato ancora adottato perchè vengano ultimati. Intanto la stagione estiva si avvicina a gran passi, la stagione cioè delle risorse per la città di Livorno ed il bacino rimane sempre un ammasso di macerie, e, si dice dalla stampa locale, che scherza alle nostre spalle, un lago verde. Perchè, onorevole ministro, questo stato di cose? Perchè tanto ritardo dopo tante assicurazioni e dopo tante premure, che io e l'egregio mio collega Pelloux abbiamo fatte? A voi la risposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Genala, ministro dei lavori pubblici. È giustissima la ragione che muove l'onorevole Novi-Lena e l'onorevole Pelloux a domandare al Governo perchè non si siano continuati i lavori per il prolungamento del bacino di carenaggio di Livorno. E la storia di questi lavori è certamente tale, da lasciare un dispiacere non solo nell'animo di quella cittadinanza, ma anche nell'animo mio per le circostanze di fatto che ora espongo brevemente.

Con la legge del 1882 furono stanziati i fondi per il prolungamento del bacino di carenaggio di Livorno; ed i lavori vennero iniziati regolarmente a norma del progetto approvato. Ma dopo poco tempo si scoprì una grossa sorgiva d'acqua la quale ne arrestò la continuazione. Si dovettero quindi prendere i provvedimenti necessari per isolare prima e poscia prosciugare questa sorgiva, a fine di poter continuare i lavori che per l'indole loro erano già tutt'altro che agevoli.

E difatti i lavori vennero ripresi e continuati; ma soltanto per poco, giacchè una seconda polla anche più forte e abbondante della prima venne ad interromperne di nuovo la continuazione.

Allora apparve evidente la impossibilità di fare il bacino di carenaggio coi sistemi ordinari: bisognava ricominciare tutto *ex novo*; e alla muratura ordinaria sostituire la muratura col metodo pneumatico. A questo scopo fu mandata, or fa un anno e più, sul luogo una Commissione di ingegneri del Genio civile, i quali constatarono l'assoluta necessità di ricorrere a questo mezzo di fondazione, ed in base alla loro relazione fu compilato un nuovo progetto.

Ma non mi contentai che il progetto venisse fatto dai soli ingegneri del Genio civile; volli eziandio che uno dei migliori appaltatori che noi abbiamo, quello che ha fatto migliore prova di saper adoperare questo sistema in Italia, mi presentasse pure da parte sua un progetto concreto.

Ora i due progetti son pronti e concordano perfettamente; ma la spesa sarà di 1,400,000 lire circa, vale a dire tre volte più delle 500,000 lire che erano stanziare dalla legge del 1882, delle quali 200,000 circa sono state già spese in lavori fatti, e in parte andati perduti a cagione delle sorgive. È necessario quindi che il Governo chieda alla Camera i fondi, per continuare quest'opera.

Il Governo ha preparato a tal uopo un disegno di legge il quale però insieme a codesti lavori ne comprende anche altri, pure portuali d'indole urgente, ed importanti quanto quelli del bacino di carenaggio di Livorno; come, per esempio i lavori del Lido e della stazione marittima di Venezia. Ma essendosi recentemente la Camera preoccupata molto della questione finanziaria, il Ministero ha voluto prima valutare diligentemente quali e quanti erano i progetti di nuovi lavori, che si sarebbero potuti presentare, senza turbare l'equilibrio dei nostri bilanci; ed ora ha già coordinato codesti progetti per i lavori portuali con quelli delle opere di difesa dei fiumi delle provincie venete, danneggiate dalle piene del 1882. In questa maniera si potrà stabilire la somma massima da iscriversi gradatamente nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici; e con l'aiuto dei comuni, già a me verbalmente promesso, sarà possibile di iniziare i lavori anche prima che sieno iniziati gli stanziamenti; e potranno così finalmente anche il bacino di carenaggio di Livorno e gli altri lavori essere compiuti.

Mi dispiace di non aver potuto, per ragioni che non dipendevano da me, presentare prima (come era mio intendimento, manifestato anche all'onorevole Novi-Lena) il disegno di legge necessario per portare a compimento un'opera, indispensabile per la città di Livorno; giacchè farà certamente un cattivo senso in chi non conosce la que-

stione, e le condizioni in cui ci siamo trovati, il vedere che dopo aver iniziato un lavoro così importante, non si riesce a continuarlo. Quindi sia nell'interesse di Livorno che in quello del Governo, credo necessario che la Camera non tardi a votare i fondi necessari per compiere l'opera intrapresa.

Presidente. L'onorevole Novi-Lena ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

Novi-Lena. Lieto delle dichiarazioni che ha fatto l'onorevole ministro, io non posso che sollecitare la presentazione di quel disegno di legge da cui dipende l'esecuzione di quest'opera indispensabile per la città di Livorno.

Confido in lui, e spero che la mia raccomandazione, unita a quella del mio egregio collega Pelloux, varranno a togliere di mezzo qualunque indugio ulteriore ed a render paghi i nostri voti, che sono anche quelli dell'intera cittadinanza livornese.

Presidente. L'interrogazione dell'onorevole Novi-Lena è esaurita.

Seguito della discussione sul disegno di legge per estensione a tutto il regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per l'estensione a tutto il regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari.

La Camera ricorda che rimase ieri sospesa la discussione sull'articolo 2.

Do di nuovo lettura di questo articolo 2:

“ Nulla è innovato per ciò che riguarda la prima delle tre zone in cui, dalla detta legge, è diviso il terreno soggetto a servitù militare.

“ Nella seconda e terza zona invece, non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8, 10 della stessa legge, a tutte le opere obbligatorie che verranno eseguite in conformità alle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642 (serie 2ª), ed 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª).

“ Le costruzioni in muratura non dovranno oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

“ A tutte le opere obbligatorie che verranno eseguite in conformità alle dette leggi 11 dicembre 1878 e 8 luglio 1883 saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 11 della legge 19 ottobre 1859 n°.

Annunziai ieri che gli onorevoli Peruzzi e Berti Domenico avevano presentato due emendamenti a quest'articolo 2. Il primo si riferisce al secondo capoverso, e suona così:

“ Nella seconda e terza zona invece, non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10 della stessa legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario approvate dalle Commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642 (serie 2^a), ed 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3^a) ”.

L'altro emendamento degli onorevoli Peruzzi e Berti si riferisce al quarto capoverso, ed è in questi termini:

“ A tutte le opere comprese nel comma secondo del presente articolo, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 11 della legge 19 ottobre 1859 ”.

Domando se questi emendamenti degli onorevoli Peruzzi e Berti Domenico sieno appoggiati.

(Sono appoggiati).

Essendo appoggiati, l'onorevole Peruzzi ha facoltà di svolgerli.

Peruzzi. La Camera ricorderà che nel disegno di legge votato dal Senato, invece di questo articolo 2, eravi un ordine del giorno relativo alle modificazioni da farsi nell'applicazione della legge per non porre ostacoli al bonificamento dell'Agro romano. In occasione dell'interrogazione che l'onorevole Miniscalchi indirizzò all'onorevole ministro della guerra, io mi permisi di osservare come di fronte alle leggi del 1878 e del 1883, le quali impongono ai proprietari dell'Agro romano degli oneri, a cui non possono adempiere se non con uno sborso di capitale abbastanza ingente, una promessa per parte del Governo non sarebbe bastata a garantirli e quindi si sarebbe corso il rischio di vedere la legge rimanere lettera morta. L'onorevole ministro della guerra allora dichiarò di consentire che, invece di un ordine del giorno, si provvedesse in questa parte con una modificazione della legge. Fu in seguito a questa sua dichiarazione, che per incarico dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, la Commissione agraria per il bonificamento dell'Agro romano, che mi onoro di presiedere, propose l'articolo 2 e l'articolo 3 del disegno di legge in discussione. Successivamente l'onorevole Commissione, la quale aveva accettato insieme agli onorevoli ministri della guerra e di agricoltura queste aggiunte proposte dalla Commissione agraria, stimò che quelle non provvedessero abbastanza alla sicurezza dell'esecuzione di questa legge nell'interesse militare, e

mise nel secondo capoverso dell'articolo 2 la parola *obbligatorie*. L'onorevole Berti ed io ci permettemmo di osservare alla Commissione e all'onorevole ministro della guerra, che applicando questa disposizione solamente alle opere obbligatorie per il bonificamento agrario, si sarebbe venuti a questa conseguenza, a cui accennai ieri, di trattar peggio i proprietari che fanno più degli obblighi ad essi imposti, di quelli che si restringono ad eseguire le opere obbligatorie. (*Conversazioni*).

Presidente. Prego di far silenzio.

Onorevole Peruzzi, se Ella scendesse più basso, gli stenografi raccoglierebbero meglio le sue parole.

Peruzzi. Ero già sceso parecchio. (*Si ride*).

Presidente. Non posso imporle di alzare la voce; La prego soltanto di avvicinarsi di più agli stenografi.

Peruzzi. La Dio mercè, io diceva ieri e ripeto oggi, tra quelli i quali sono disposti ad ottemperare agli obblighi che la Commissione agraria ha ad essi imposto, per l'esecuzione della legge del 1883, ve ne sono alcuni i quali si mostrano volenterosi di fare assai più di quello che la Commissione stessa ha imposto come opere obbligatorie. E citava tra gli altri l'esempio del principe Borghese e del cavaliere Bertone, dei quali abbiamo veduto ultimamente alcune tenute, dove hanno iniziato dei lavori, che veramente segneranno una notevole trasformazione dei loro fondi, e saranno un nobilissimo esempio di quello che si può fare per la bonificazione agraria dell'Agro romano. E sono lietissimo di avere questa occasione per tributare al principe Borghese e al cavalier Bertone, i miei sinceri elogi per quello che essi hanno iniziato.

Dirò di più, la Commissione agraria e il Consiglio superiore di agricoltura, nell'esaminare e risolvere i reclami dei proprietari, hanno creduto d'accordo, d'essere temperatissimi nelle loro esigenze, appunto valutando la difficoltà di vincere le ritrosie che, naturalmente, ci sono a questa trasformazione, da tanti secoli desiderata indarno, e più volte inutilmente tentata.

Ma a me pare che, quando qualche proprietario fa di più (sempre, già s'intende, che si sia assicurati che non abbia scopi di speculazione o d'indole diversa da quella del bonificamento agrario dell'Agro romano), a me pare, dico, che meriti di essere trattato, per lo meno, nello stesso modo di coloro i quali non fanno altro che l'obbligo loro.

Egli è per questo che l'onorevole Berti ed io ci siamo permessi di proporre l'emendamento, che sta sotto gli occhi degli onorevoli deputati; e credo che l'onorevole Amadei, il quale ora lo avrà po-

tuto leggere, si convincerà che esso non ha altro scopo, che quello di favorire il bonificamento, e, soprattutto, coloro che si mostrano più zelanti per la sua buona riuscita.

Se non che, qualcuno mi ha osservato, poco innanzi la seduta, che, là dove si dice: "Nella seconda e terza zona invece, non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10 della stessa legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario approvate dalle Commissioni, ecc.", quella parola: *approvate*, potrebbe far nascere il dubbio che, per avventura, questa autorizzazione dovesse esser stata già data, al momento in cui sarà promulgata la legge.

Questa è la stessa questione della quale (l'onorevole ministro della guerra e l'onorevole relatore lo ricorderanno) si è discusso, a proposito della parola: *eseguite*; per cui furono sostituite le parole: *che verranno eseguite*. Così, metterei: *che verranno approvate*.

Trattasi di una piccola modificazione, che spero l'onorevole Berti consentirà, e che sfuggì, ieri, quando compilammo in fretta questo emendamento.

Ora, onorevoli colleghi, io ho poco da dire, per isvolgere l'emendamento, giacchè mi pare abbastanza chiaro. Solamente, mi permetto di osservare come la portata dell'articolo 2, specialmente così modificato, sia questa: che le opere di cui si parla saranno eseguite per prescrizione o con approvazione delle Commissioni istituite dalle leggi del 1878 e del 1883, cioè della Commissione idraulico-economica, istituita in virtù dell'articolo 6 della legge del 1878, che dice: "Con regio decreto, sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, verrà costituita una Commissione idraulico-economica a cui sarà affidata la sorveglianza generale del bonificamento, e la successiva manutenzione del medesimo", ecc. ecc. e dell'altra Commissione, istituita dalla legge del 1883, con l'articolo 4 che dice: "Trascorso il termine di cui nel precedente articolo sono prese ad esaminare da apposita Commissione agraria istituita presso il Ministero di agricoltura. La Commissione stessa è nominata con decreto reale a proposta del ministro di agricoltura".

Ho dato questi schiarimenti per chi non avesse presenti le leggi da me ricordate, e perchè fosse chiara l'origine legislativa e il mandato delle due Commissioni cui si riferisce questa disposizione dell'articolo 2.

Ed ora, o signori, permettete altresì che io soggiunga che a queste opere non saranno applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10 della stessa legge.

Ed a questo proposito, una osservazione voglio fare in risposta ad un'affermazione che udii fare ieri nella discussione generale, e che anche a me sfuggì quando parlai in occasione dell'interpellanza dell'onorevole Miniscalchi.

Gli articoli, che ho qui innanzi ricordati, hanno questi due effetti; che non possono essere eseguite queste opere, strade, fossi, alterazioni di superficie e cose simili, se non con il permesso dell'autorità militare: secondo, che i proprietari non avrebbero diritto ad indennità in caso di distruzione di queste opere per ragioni militari, poichè l'articolo 11 della legge del 1859, si riferisce soltanto alle opere esistenti. Queste opere devono essere soggette all'approvazione delle autorità militari, perchè non devono essere fatte in modo da alterare la condizione delle fortificazioni; ma, quando sono state approvate dall'autorità militare, e dalle due Commissioni soprariordinate, i proprietari avranno diritto di essere indennizzati a termini dell'articolo 11 della legge del 1859, vale a dire ch'esse saranno equiparate alle opere esistenti.

Ed inverso, o signori, la necessità dell'approvazione dell'autorità militare non mi spaventa, imperocchè assoggettare queste opere all'approvazione dell'autorità militare nostra, è per me, non un ostacolo, ma una garanzia.

L'onorevole ministro della guerra disse con moltissima ragione, quando rispondeva all'onorevole Borelli in occasione dell'interpellanza Miniscalchi, che, se qualcheduno si è mostrato volentoso di adoperarsi per il bonificamento dell'Agro romano, questi è il ministro della guerra e per esso il Genio militare, che ha diretto le fortificazioni di Roma.

Si è parlato di strade. Ebbene io vorrei fare un voto, che cioè, quando il ministro della guerra si dovrà pronunziare sulle strade dell'Agro romano e specialmente per quelle nel raggio di dieci chilometri, non dirò che abusi dei suoi poteri, ma che spinga l'uso dei suoi poteri fino all'estremo limite, fin quasi all'abuso.

Se strade praticabili ci sono nella campagna romana, queste sono unicamente le strade fatte dal Genio militare.

Io vorrei che, e il ministro dei lavori pubblici, per le strade nazionali, e la provincia ed il comune per le strade provinciali e comunali prendessero a modello le strade fatte dal Genio militare. E vorrei avere tanta autorità da persuadere la Camera, se questa fosse occasione opportuna, di fare anche un articolo di legge, per dire che le strade attorno a Roma, nazionali, comunali e provinciali, dovranno essere tutte eguali a quelle

fatte dal Genio militare. Perchè su queste, che io ho percorse, quando piove si va benissimo, quando non piove non c'è polvere: sulle altre invece fango e polvere; sformate affatto, con le banchine, che sono un pio desiderio; e quasi sempre prive di fossi di scolo, e di tutto ciò che occorrerebbe per metterle in buona condizione.

Forse verrà il giorno, in cui bisognerà provvedere a ciò con legge, se gli eccitamenti, che non abbiamo mancato di fare, rimarranno nell'avvenire, come sono rimasti finora, inefficaci.

Lo stesso dirò della superficie e dei fossi e simili; imperocchè la superficie del terreno attorno ai forti, piantata benissimo, generalmente, benissimo scolata è, anche essa, un modello che io sono lieto di additare alle autorità pubbliche della provincia e del comune e ai proprietari dell'Agro romano.

Signori, non ho altro a dire, se non che raccomandare alla Camera, giacchè coll'onorevole ministro della guerra e colla Commissione io credo di essere perfettamente concorde, raccomandare l'approvazione dell'articolo 2 con le modificazioni che l'onorevole Berti ed io ci siamo permessi di proporre.

Mi permetto poi di dire ai deputati romani, che io credo che il nome dell'onorevole Berti, il quale si è associato a me, è una garanzia dello spirito che ha informato il nostro emendamento, spirito tutto d'interesse e di favore per l'Agro romano; giacchè l'onorevole Berti è colui il quale come ministro di agricoltura, industria e commercio, ebbe l'onore di presentare e fare approvare dalla Camera la legge del bonificamento dell'Agro romano nel 1883.

Presidente. L'onorevole Amadei ha facoltà di parlare.

Amadei. Essendo stati ieri proposti due emendamenti, uno dei quali molto importante sull'articolo 2 della legge io sentii la necessità di proporre che ne fosse differita la discussione.

Le ragioni della mia proposta non furono ben intese, od almeno non furono da me spiegate sufficientemente; e l'onorevole collega Peruzzi dichiarò che nel suo emendamento non vi erano delle gravi ragioni che potessero esser supposte contrarie alla legge di bonificamento.

Veramente io non pensava questo; diceva che ogni modificazione che si porta all'articolo 2, è sempre una proposta importante e grave, in quanto che quest'articolo è appunto quello che stabilisce i rapporti della legge sulle servitù militari con la legge del bonificamento dell'Agro romano.

Infatti, tanta era la necessità di aver sott'occhi l'emendamento presentato dagli onorevoli Berti e Peruzzi, che io questa mattina avendolo esaminato ed avendolo confrontato con gli articoli principali della legge approvata per il bonificamento idraulico ed agrario dell'Agro romano, e specialmente con le massime generali che sono state date dalla Commissione per i terreni compresi nella zona dei dieci chilometri, mi sono persuaso che l'emendamento modifica l'articolo primitivo in senso favorevole alle bonifiche dell'Agro romano.

Col nuovo articolo, nella seconda e terza zona, per quanto riguarda la bonificazione, non sono applicabili gli articoli 6, 7, 8 e 10 della legge del 1859 sulle servitù militari, e questa eccezione è abbastanza efficace per tutelare i lavori fatti e da farsi per ridurre la nostra campagna sana e fertile.

L'onorevole Peruzzi ha già accennato ad una variante da me proposta all'articolo redatto da lui. Invece di dire: "alle opere... approvate dalle Commissioni, ecc.", vorrei si dicesse: "alle opere... che verranno approvate dalle Commissioni, ecc.". E spiegherò brevemente le ragioni di questa lieve modificazione.

Quelli, fra i miei colleghi, che hanno seguita l'applicazione della legge sul bonificamento, sanno come in tre modi si è proceduto nello stabilire e prescrivere i lavori di bonifica agraria.

A tutti i proprietari di tenute si è chiesto il progetto di bonificamento, e molti lo hanno presentato. Delle proposte presentate alcune sono state accolte completamente; alcune sono state accettate in parte. A quei proprietari che non hanno voluto presentare proposta alcuna, la Commissione ha cominciato le intimazioni per la espropriazione del fondo prescrivendo intanto i lavori obbligatori.

In seguito a questa procedura si è compilato un elenco nel quale sono indicate le opere da farsi nella bonificazione stabilita per il raggio dei dieci chilometri. Ora potrebbe darsi benissimo il caso di proprietari che avendo riconosciuto la grande utilità delle proposte da loro fatte, volessero ampliarle, ingrandendo o aumentando le case coloniche e le stalle.

Queste proposte di ingrandimento verrebbero sottoposte alla Commissione la quale certamente non potrebbe che esaminarle con piacere ed approvarle.

Ma il ministro della guerra potrebbe invece dire: questa nuova casa o stalla non era nell'elenco già approvato dalla Commissione e per

conseguenza non fa parte dei lavori ai quali non sono applicabili gli articoli della legge del 1859.

Se nell'articolo secondo noi diciamo: " non sono applicabili alle opere che verranno approvate dalla Commissione ecc. „ nella seconda e terza zona potranno farsi tutti i lavori necessari alla bonifica, quelli approvati e quelli che approverà la Commissione esistente.

Certo, meglio sarebbe stato che anche nella prima zona fossero permessi i lavori e le costruzioni necessarie per la coltura intensa; ma estendendosi questa a soli 250 metri, raggio più prossimo alla città nel quale già si trovano costruite a sufficienza le case o casali che possono ridursi a case coloniche, sarà lieve l'impedimento che le servitù militari porteranno alla coltivazione di tale zona.

Per quanto dunque riguarda la conseguenza della legge in discussione sui lavori di bonifica nella campagna romana, si è provveduto colle modificazioni proposte dagli onorevoli Peruzzi e Berti; modificazioni che tolgono quasi ogni impedimento alla prosecuzione e al compimento dei lavori di bonifica iniziati, dai quali tanto vantaggio tutti si aspettano per il benessere generale. E per conseguenza l'articolo secondo così modificato può approvarsi senza timore di nuocere ai vantaggi per i quali il Parlamento ha già fatto una legge speciale.

Ma fatte queste dichiarazioni per rendere giustizia a tutti, per riconoscere tutta l'importanza dei miglioramenti apportati nella discussione al progetto, sento il dovere di confermare la mia profonda convinzione sullo spirito, sulle disposizioni generali della legge. Io la credo sempre inefficace, inopportuna ed ingiusta; la credo inefficace perchè non corrisponde affatto alle nuove condizioni che la scienza e l'industria hanno fatto alla moderna arte militare; la credo inopportuna dal momento che lo stesso onorevole ministro e le Commissioni del Senato e della Camera hanno dichiarato la necessità di una nuova legge sulla stessa materia da farsi entro un anno; la credo ingiusta perchè essa è in aperta contraddizione con l'articolo 29 dello Statuto e quelli ad esso corrispondenti del Codice civile, i quali prescrivono che non si può menomare la proprietà privata per utilità pubblica senza una giusta indennità.

È vero che della legge quale era stata presentata dall'onorevole ministro in origine, ne rimane una parte soltanto. Gli emendamenti, le modificazioni, le varianti hanno tanto modificato il primitivo progetto, compreso nella rigidità di un articolo, lo hanno tanto mutilato, limitato che potrebbe

benissimo dirsi: *desinit in piscem mulier formosa superne.*

Tuttavia, nonostante tutte le modificazioni e gli emendamenti, che riconosco efficaci solo per quanto riguarda la bonificazione dell'Agro romano, io persisto nel votare contro la legge, perchè, lo ripeto, essa è inefficace, inopportuna ed ingiusta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Baccelli Guido.

Baccelli Guido. Come vedrà la Camera, io ho proposto una disposizione transitoria; ma dopo l'insuccesso di ieri me ne aspetto un secondo. Voglio però dimostrare ancora una volta al ministro della guerra il mio animo conciliativo, nell'interesse vero del bonificamento agricolo delle terre sottoposte a servitù militari. La questione che io sollevo non tocca solamente Roma, ma le fortificazioni tutte e le terre che le circondano, specialmente in prossimità dei grandi torrenti e dei grandi fiumi.

La legge attuale, sebbene grandemente modificata, come ha ricordato testè l'egregio mio amico Amadei, dipende dall'articolo 6 della legge del 1859, il quale prescrive che non possa farsi alcun lavoro, nella zona soggetta a servitù militare, senza il *placet* del Genio militare.

Di questo articolo sesto proporrò una interpretazione autentica; e se questa venisse approvata non avrebbe più ragione la proposta fatta da me di un articolo addizionale per le fortificazioni di Roma.

L'articolo 6 dovrebbe essere inteso così:

“ Nell'estensione di tutte le zone potranno aprirsi strade o fossi, farsi scavi, o colmature, od elevazioni di terreno per cagione di bonificamento agricolo od igienico, previa partecipazione all'autorità militare, la quale peraltro non potrà opporsi se non per imprescindibili necessità della difesa. „

Come vede la Camera, qui non si tratta di fabbricati; qui si tratta solamente di opere di terra; ed è importantissimo che anche le fortificazioni abbiano intorno a sè un raggio salubre. Il bonificamento agricolo tocca è vero più da vicino la provincia di Roma, ma il bonificamento igienico è per tutti una *suprema necessità*; che se onora quelli che lo promuovono, onora anche il Governo che lo concede. E siccome si è detto sin da ieri, da tutte le parti della Camera, che purtroppo una legge nuova verrà da qui ad un anno, la quale diminuendo la severità delle prescrizioni entro la prima zona, esigerà più largo orizzonte per mettersi d'accordo con la moderna balistica,

io invece fin d'ora quel beneficio nella prima zona, e l'invoco in nome del bonificamento agricolo ed igienico. Certo se il ministro della guerra sarà, come ieri promise di essere, fautore di questi grandi principii, io credo che non potrà opporsi all'interpretazione da me proposta dell'articolo 6, e la porrà nella presente legge; avvertendo che le promesse a parole sono inutili, quando si fanno le leggi. Gli uomini passano, la memoria si dilegua, e resta la lettera della legge, la quale può essere intesa con soverchia rigidità a danno di vitalissimi interessi.

Io aspetterò che l'onorevole ministro mi dia una risposta, dopo la quale mi determinerò a mantenere o a ritirare l'articolo transitorio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole Baccelli vorrebbe, a spiegazione dell'articolo 6 della legge del 1859, introdurre in questo disegno di legge un'aggiunta che egli ritiene valga a determinar meglio il senso delle facoltà concesse con lo stesso articolo 6. La proposta fatta dall'onorevole Baccelli sembra a primo aspetto che differisca dal prescritto dall'articolo 6 del disegno di legge soltanto nella forma, portando poi alla stessa conclusione; però, se bene la si esamina, si scorge che essa è invece più restrittiva, che, cioè, nell'interesse delle proprietà è più largo il prescritto letterale dell'articolo 6.

Infatti l'articolo 6 suona così:

« Nell'estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'autorità militare... »

Non proibisce dunque in modo assoluto, prescrive solo che chi vuol costruire deve darne partecipazione anticipatamente all'autorità militare.

« ... la quale (prosegue l'articolo) potrà sottoporre l'esecuzione alle condizioni che crederà necessario nell'interesse della difesa militare... »

Dunque non può proibirle, ma può mettervi delle condizioni.

Cominciamo dunque a mettere bene in chiaro che, con questo articolo 6, l'autorità militare non ha facoltà di proibire che si eseguiscano scavi, fossi, strade, nella prima zona, come nella seconda e nella terza; essa ha soltanto il diritto di esigere dai proprietari la comunicazione preventiva dei disegni, per verificare se i lavori progettati soddisfano alle volute condizioni, le quali mirano ad un solo scopo: se si tratta di scavi, si domanda che

la scarpa del fosso rivolta verso la fortezza abbia un'inclinazione un po' dolce, onde il cannone della fortezza possa batterne il fondo; se si tratta di elevazione di terreno, si domanda che la scarpa opposta alla fortezza abbia una pendenza un po' dolce, onde possa essere battuta dal cannone.

Queste sono le condizioni che si sono sempre richieste da quando la legge è in vigore, cioè da circa 27 anni.

Io credo che il senso letterale dell'articolo, e anche la giurisprudenza seguita fino ad ora, dimostrino che non occorre la spiegazione che desidererebbe l'onorevole Baccelli, poichè ciò che egli teme è che possa l'autorità militare valersi di questo articolo per impedire simili lavori, mentre invece tale impedimento non può essere messo dall'autorità militare.

Invece la redazione che propone l'onorevole Baccelli finisce così:

« Il Governo non potrà opporsi a queste costruzioni (scavi o rialzi) che per imprescindibili necessità della difesa... »

Ebbene io non credo di accettare questa proposta perchè chi giudica dell'imprescindibilità della difesa è soltanto l'autorità militare alla quale si darebbe a mio avviso troppa facoltà.

Prego quindi l'onorevole Baccelli, che è così, e giustamente, entusiasta di quella grande opera che è il bonificamento dell'Agro romano, di ritenere che io non gli sono inferiore nel comprenderne l'importanza, nè essa è meno sentita dall'onorevole Berti e dall'onorevole Peruzzi, i quali hanno avuta tanta parte nella soluzione di questa questione.

Io desidero quanto loro il bonificamento, e credo che con la legge attuale si provveda largamente ad assicurarlo, mentre, per quanto mi riguarda, ne favorirò lo sviluppo con tutte le mie forze. E posso assicurare che nessun ministro potrà, con la legge che stiamo discutendo, e che spero sarà approvata, mettere alcun impedimento all'esecuzione del bonificamento dell'Agro romano.

L'onorevole Amadei ha finito per accettare la condizione che nella prima zona di 250 metri non si debbano erigere nuove fabbricazioni murarie, ritenendo che in detta zona ve ne siano già molte delle costrutte.

Mi preme di rettificare questa osservazione. È vero che attorno l'antica cinta di Roma si sono costrutte molte case. Ma desse non cadranno punto nelle servitù, le quali saranno applicate soltanto attorno la nuova cinta da costruirsi a notevole distanza dall'antica, e per darne un'idea ripeto quello

che dissi già più volte, che, cioè, dalla parte di Porta del Popolo la nuova cinta sarà costrutta lungo l'Agnane.

Dunque, i timori dell'onorevole Amadei non hanno sufficiente ragione d'essere, perchè abbiamo stabilito che tutti i lavori di fortificazione dovessero farsi in modo, non già da inceppare lo sviluppo della città, ma bensì da facilitarlo.

L'onorevole Amadei ha poi soggiunto che gli emendamenti proposti dalla Commissione a questa legge la rendono diversa da quella presentata dal Ministero, per modo che viene ad essere un'altra legge.

Io debbo fare all'onorevole Amadei una piccola osservazione. Egli ha parlato, ieri ed oggi, di questa legge, come se si trattasse solo di Roma. Ma le prescrizioni fatte dalla legge del 1859 si applicano a tutta Italia e non solo a Roma! D'accordo con la Commissione furono bensì introdotte alcune aggiunte, ma queste furono proposte non già dalla Commissione, ma dal Ministero, e, particolarmente, dal ministro di agricoltura e commercio. Queste aggiunte si riferiscono a prescrizioni che si applicano solamente a Roma; ma Roma benchè parte importantissima dell'Italia non è tutta l'Italia; perciò non può dirsi che la legge sia stata totalmente cambiata.

Dopo queste osservazioni, ho speranza che l'onorevole Amadei darà il suo voto favorevole a questa legge che, bene considerata, non può compromettere per nulla gli interessi di Roma (*Benissimo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei.

Amadei. Vorrei spiegare la prima parte delle mie osservazioni, a cui ha replicato l'onorevole ministro.

Ho detto come sarebbe stato desiderabile che anche alla prima zona fossero estese le eccezioni fatte per la seconda e per la terza; ma mi rassegnavo perchè nella prima zona vi erano già le case necessarie alla coltura intensa di quel ristretto spazio.

Quanto alla seconda obiezione da lui fattami, col ricordarmi che la legge, non ostante le modificazioni, rimane intatta nelle applicazioni per tutte le provincie che hanno fortificazioni, risponderò brevemente. Io deploro le condizioni che sono fatte da questa legge a tutte le proprietà che in Italia si trovano prossime alle fortificazioni, e le deploro maggiormente per quanto riguarda Roma, perchè qui le fortificazioni essendo affatto nuove e più estese, più sensibili e gravi sono i danni delle servitù militari.

Ho detto che posso accontentarmi delle modificazioni fatte alla legge riguardo alla bonificazione. Non sarei nemmeno alieno dall'approvare una nuova legge sulle servitù militari per la difesa generale dello Stato ispirata a criteri giusti e previdenti, poichè anche a me sta grandemente a cuore quanto può esserlo al ministro della guerra la sicurezza della patria.

Ma non posso approvare una legge eccezionale fatta coi pieni poteri che aveva il Governo nel 1859, vale a dire nei momenti più difficili e pericolosi per la integrità del nostro paese.

L'onorevole ministro, parlando ieri sulla probabilità di gravi avvenimenti, diceva che, in questo momento, nulla accenna a dei pericoli, a delle necessità di difesa dello Stato, ma che nessuno può prevedere quello che sarà per venire fra tre o quattro anni...

Ricotti, ministro della guerra. Nè fra tre o quattro mesi.

Amadei. Se l'onorevole ministro crede che vi siano ora delle gravi necessità di difesa lo dica chiaramente...

Presidente. Pregherei l'onorevole Amadei di non rientrare nella discussione generale.

Amadei. ...ma, dal momento che un grave provvedimento non è richiesto da alcuna necessità urgentissima, io non vedo nessuna ragione, per cui non si possa aspettare quella legge generale sulle servitù militari, che l'onorevole ministro ha dichiarato di voler proporre alla Camera.

Presidente. L'onorevole Baccelli Guido ha facoltà di parlare.

Baccelli Guido. La Camera comprenderà che io sono obbligato a rispondere una parola all'onorevole ministro.

Egli ha dichiarato che intende appunto di interpretare l'articolo 6 della legge nel senso da me espresso. E di questo gli dò lode; chè non dubito punto del suo intendimento, della fedeltà e della sincerità dell'animo suo. Ma qui si tratta " *de lege condenda* „ ed è forza scrivere nella legge quello che vogliamo.

L'onorevole ministro ha detto che le due versioni sarebbero identiche; ma a me pare ch'egli abbia, forse un poco troppo presto, pronunziato il giudizio.

Nell'articolo 6 della legge del 1859 si legge così: " Nella estensione di tutte le zone è proibito di aprire strade o fossi, fare scavi o elevazioni di terreno, se non previa partecipazione all'autorità militare, la quale potrà sottoporre l'esecuzione alle condizioni che crederà necessarie nell'interesse

della difesa militare. „ Io vorrei che si dicesse invece nel modo che ho proposto.

Creda, onorevole Ricotti, che quando le cose fossero disposte in questo modo, si dileguerebbe da tutti gli animi qualsiasi timore. Io pel primo riconosco che nella zone su cui dovrà agire il cannone non debba essere permesso elevare fabbriche di una grande solidità ed oltre una certa altezza; nè di queste si parla nella legge del bonificamento. Ma il miglioramento delle condizioni del terreno, sotto il duplice aspetto agricolo ed igienico, non potrà seriamente nuocere ai nostri presidii nè proibirsi dal Genio militare.

Il ministro della guerra, egli stesso, desidera questo doppio vantaggio. Dunque, quale difficoltà può esservi ad esprimerlo nella legge? Se questo ci fosse negato sarebbe una durezza imperdonabile.

Io credo che questa nostra città abbia dritto di ottenere questo, che è sì poco, per opera dei suoi stessi rappresentanti in Parlamento; e che possa sperare che la Camera, memore del bonificamento sancito, vorrà sostenere, come altra volta, i suoi più vitali interessi.

Rendo onore all'onorevole Peruzzi, ed all'onorevole Berti, per l'opera loro; ma finalmente i rappresentanti di Roma siamo noi. (Oh! Oh! — Interruzioni).

Cavalletto. Come?

Baccelli Guido. Sissignori; siamo noi, i quali non abbiamo mai preteso più del dovere. (Interruzioni).

Presidente. Onorevole Baccelli, non raccolga le interruzioni.

Baccelli Guido. Abbiamo solamente reclamato quello che era giusto ed onesto; e fa meraviglia grande che una voce la quale non parla che per gl'interessi veri della patria, che devon essere nel cuore di tutti, raccolga il sorriso omerico di una parte della Camera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Peruzzi.

Peruzzi. Dirò solo che l'onorevole Baccelli, sostituendo le parole "è permesso" a quelle "è proibito", mi pare che venga a fare qualche cosa, che io non potrei menomamente consentire. Giacchè per me è permesso a tutti e dovunque noi propri terreni di fare quello che la legge non proibisce; cioè aprire strade, fare fossi, fare scavi ed elevazioni di terreno. Dunque, se si dicesse: "è permesso" o "potranno", ciò sarebbe, per lo meno un pleonasmo.

Io, per parte mia, ritengo che, dal punto di vista anche del bonificamento, non solo si vi-

messi i lavori, ma che i proprietari siano obbligati a farli, quando le Commissioni idrauliche ed agrarie li abbiano prescritti in qualunque delle tre zone. Devono solamente, secondo l'articolo 6 della legge del 1859, darne notizia al ministro della guerra, il quale non può proibirli, ma, come ha detto l'onorevole ministro, deve subordinarli a certe condizioni.

Ora a me pare che, quando l'onorevole Baccelli dice: "è permesso", venga a dire qualche cosa che non va.

Baccelli Guido. Ma non dico "è permesso".

Presidente. Non interrompa, onorevole Baccelli.

Peruzzi. Io ritengo che le leggi non debbano permettere, o non permettere quello che è permesso a tutti i proprietari di fare nei terreni da loro posseduti; ma che solo possano mettere dei limiti, quando vi è un interesse generale, a cui i proprietari devono subordinare la loro piena libertà di azione. Ma la espressione: "è permesso", o "potranno", non mi pare legislativa.

Baccelli Guido. Ma non ci è questa espressione nella mia proposta!

Peruzzi. Prego quindi la Camera di non accettare la proposta dell'onorevole Baccelli Guido.

Presidente. L'onorevole Baccelli Guido ha facoltà di parlare per fatto personale.

Baccelli Guido. Ho chiesto di parlare per ciò che ha detto l'onorevole Peruzzi, attribuendomi parole che io non ho proferite. In tal modo può aversi troppo facile vittoria, onorevole Peruzzi; mentre Ella col suo ingegno può pretendere di vincere difficoltà non immaginate, ma vere. Io non ho mai proferite le parole che egli mi attribuisce, pel facile vanto di confutarle.

Nè ripeto qui che una cosa sola, nella quale meco consentono i miei colleghi; noi, come deputati di Roma, abbiamo fatto il nostro dovere. (Movimenti, e mormori).

Presidente. Tutti noi lo facciamo!

Baccelli Guido. Poi sarà quel che sarà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Mi rincresce che l'onorevole Baccelli abbia ritirato il suo emendamento, un po' adirato; perchè non dubito che discutendo la cosa quietamente...

Presidente. Discutiamo sempre quietissimamente!

Ricotti, ministro della guerra. Va bene. Io spero di convincere l'onorevole Baccelli che coll'articolo 6, come è concepito, noi facciamo meglio gl'interessi di Roma che con la sua proposta. Questa è

la mia convinzione, giacchè sulla interpretazione di quell'articolo non si può sollevare dubbio. Sono ormai ventisette anni che è interpretato quell'articolo in un dato senso e come potrebbero oggi sorgere difficoltà? La proibizione assoluta il Governo non l'ha ammessa mai, neanche come diritto; si è solo riservato di imporre delle condizioni. La proposta dell'onorevole Baccelli veniva d'altra parte a cambiare l'articolo 6 della legge generale del 1859. Ora ciò non può ammettersi perchè, toccando anche un solo articolo di quella legge, si entrerebbe in una nuova discussione di essa. Io quindi accetto con molta riconoscenza il ritiro della proposta Baccelli, ma avrei desiderato che egli l'avesse fatto non per isdegno, ma per vera convinzione.

Accetto poi le modificazioni proposte all'articolo 2 dagli onorevoli Peruzzi e Berti.

Presidente. Verremo ai voti. A questo articolo 2 sono stati proposti emendamenti dagli onorevoli Peruzzi e Berti Domenico; emendamenti accettati dal Ministero. La Commissione li accetta?

Taverna, relatore. Li accetta.

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 2 come è stato modificato dagli onorevoli Peruzzi e Berti. Ne do lettura:

“ Art. 2. Nulla è innovato per ciò che riguarda la prima delle tre zone in cui, dalla detta legge, è diviso il terreno soggetto a servitù militare.

“ Nella seconda e terza zona, invece, non saranno applicabili agli articoli 6, 7, 8 e 10 della stessa legge, alle opere di bonificamento idraulico ed agrario che saranno approvate dalle Commissioni nominate in conformità alle leggi 11 dicembre 1878, n. 4642 (serie 2ª) ed 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3ª).

“ Le costruzioni in muratura non dovranno oltrepassare l'altezza di 12 metri dal suolo al comignolo.

“ A tutte le opere comprese nel comma secondo del presente articolo, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo 11 della legge 19 ottobre 1859 „.

Pongo a partito quest'articolo 2.

(È approvato).

Gli onorevoli Baccelli, Nicotera, Pianciani e Giovagnoli avevano presentato un articolo aggiuntivo da intercalarsi fra il 2 ed il 3 nel disegno di legge; questo articolo era concepito in questi termini:

“ Le disposizioni della presente legge per le

servitù militari intorno le fortificazioni di Roma andranno in vigore solamente in caso di guerra.

“ I danni ai proprietari saranno equamente indennizzati „.

Però l'onorevole Baccelli Guido in sostituzione di questo articolo 3, già stampato, propose un altro articolo così concepito:

“ Le disposizioni della presente legge per la servitù militare intorno le fortificazioni di Roma andranno in vigore, meno casi di suprema necessità, dopo che siano compiute le prescrizioni della legge del bonificamento „.

S'intende quindi ritirato il primo articolo, e mantenuto il secondo; e perciò domando se questo articolo proposto dall'onorevole Guido Baccelli sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Baccelli Guido ha facoltà di svolgerlo.

Baccelli Guido. Era mio intendimento di ritirare anche questo secondo articolo aggiuntivo, ma pregai l'onorevole ministro della guerra di accettare l'interpretazione autentica dell'articolo 3 nel modo che la Camera ha udito; non ho potuto ottenere l'interpretazione come desiderava, ed ho veduto respinto tutto quello che poteva essere capace di tranquillare gli animi nostri, onde ritiro anche questo articolo, e dichiaro che ho inutilmente sostenuto qui gli interessi della mia patria.

Presidente. Onorevole Baccelli, Ella ha tutto il diritto di credere, d'aver sostenuto e di sostenere i diritti della sua patria; però deve meco convenire che anche tutti i suoi colleghi hanno sostenuto, e sostengono, e sosterranno costantemente, gli interessi della patria italiana. (*Bene! Bravo!*).

“ Art. 3. Le indennità dovute ai proprietari in ordine agli articoli 11 e 19 della legge 19 ottobre 1859 saranno stabilite a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2352 „.

Do lettura di un ordine del giorno, che è stato presentato dagli onorevoli Pais e Oddone:

“ La Camera confidando che nello studio del nuovo disegno di legge che il Governo ha assunto l'impegno di presentare al Parlamento vorrà anche esaminare il criterio delle indennità, con quella misura e forma che riterrà meno gravosa allo Stato, passa all'ordine del giorno „.

La Commissione accetta quest'ordine del giorno?

Taverna, relatore. Noi ce ne rimettiamo all'onorevole ministro; del resto, a titolo di studio, mi pare che esso non sia per nulla contrario alle dichiarazioni fatte dalla Commissione per bocca del suo relatore.

Presidente. Onorevole ministro, accetta l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Pais e Od-done?

Ricotti, ministro della guerra. Accetto l'ordine del giorno, imperocchè nel formulare il nuovo disegno di legge si terrà in gran conto la possibilità di introdurre il principio di stabilire qualche compenso per coloro le cui proprietà saranno deprezzate dalle servitù militari.

Assicuro la Camera che sarà cura del Governo di studiare attentamente quest'ardua questione e di proporre, per quanto le condizioni generali lo permetteranno, i provvedimenti necessari.

Giovagnoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giovagnoli. Non vorrei dispiacere ad alcuno, lo creda la Camera, questo intendimento è proprio lontano dall'animo mio; ma bisogna che dichiaro al ministro della guerra che tutto quel che si sta facendo, a mio modo di vedere, mi sembra, per non dire di peggio, assolutamente inopportuno.

Perchè evidentemente noi stiamo approvando una legge la quale è in aperta contraddizione con un'altra legge dello Stato, e tutte e due riguardano ugualmente un interesse generale dello Stato. L'onorevole ministro promette che fra un anno presenterà un'altra legge per regolare definitivamente la grave questione delle servitù militari. Ma, onorevole Ricotti, è Ella sicuro che fra un anno sarà in condizione di presentare cotesta legge? E chi siederà a quel posto, se Ella non vi siederà da qui ad un anno, si terrà impegnato alle dichiarazioni che Ella ha fatto oggi?

Intanto il male oggi è adottato in tutta la sua estensione senza speranza di nessun addelemento; e all'avvenire provvederà Iddio, perchè, ripeto, non so se l'onorevole ministro possa esser sicuro di presentare e far discutere per il prossimo anno una legge generale, sullo servitù militari più armonizzante coi bisogni moderni e coi tempi nuovi.

Quindi l'adottare degli ordini del giorno, il promettere di studiare, non mi paiono cose nè opportune, nè efficaci.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Amadei.

Amadei. Io ho domandato ancora una volta di parlare non per chiedere che sia accettato l'ordine del giorno dell'onorevole Baccelli come articolo; la

Camera mi lascia poca speranza su questo desiderio. Voglio replicare alle promesse fatte dall'onorevole ministro, di studiare nel nuovo progetto il diritto di indennità per quei terreni che vengono deprezzati dalle servitù militari.

Vorrei che l'onorevole ministro, con quello spirito di giustizia che deve essere, senza dubbio, nelle sue intenzioni, riconoscesse come una indennità sia dovuta non solo per quei terreni deprezzati nelle zone comprese dalla legge che presenterà, ma anche per quei terreni situati nelle zone che da questa legge vengono sottoposte alle servitù militari, perchè altrimenti, come faceva osservare ieri, vi saranno due categorie di proprietari limitrofi, poste in condizioni assolutamente diverse.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. L'onorevole Giovagnoli ritorna ancora sulla questione che una nuova legge entro un anno potrà essere presentata e discussa.

Prima di tutto l'ordine del giorno ne richiede la presentazione dentro il 1887; ora, da oggi a tutto il 1887, c'è un anno e nove mesi; ma ciò non ostante io non mi nascondo le difficoltà che s'incontreranno per fare approvare una legge di cotesta natura. Queste difficoltà saranno inevitabili perchè tutti sentiamo che la nuova legge in complesso sarà molto più rigorosa di quella presente, perchè la servitù sarà molto più estesa; quindi si tratterà di un aggravio maggiore, e di qui la difficoltà di farla approvare dal Parlamento.

Io mi contenterei perciò che una legge simile potesse essere promulgata fra tre o quattro anni.

Debbo poi rispondere all'onorevole Amadei che al principio dell'indennità io personalmente non sono contrario; solamente bisogna disciplinare bene la cosa e non rimettersi a valutazioni fantastiche, come purtroppo ne abbiamo esempi tutti i giorni.

Se si trovasse un modo di indennizzare queste proprietà sottoposte a servitù militari, mediante una determinazione semplice e sicura, io ne sarei lietissimo.

Se, per esempio, si potesse stabilire che le proprietà della prima zona saranno esenti dalle imposte, quelli della seconda zona saranno esenti della metà, e quelli della terza del terzo, e che tutto ciò fosse tassativamente prescritto dalla legge, io, ripeto, non sarei contrario; ma se si volesse stabilire per legge che la proprietà sottoposta a servitù militari sarà compensata del danno reale che potesse soffrire, a prezzo di estimo

determinato da periti, io non lo potrei ammettere in nessun modo, perchè sarei sicuro che lo Stato dovrebbe pagare tre volte il valore intero della proprietà.

Onde io non intendo di prendere altro impegno se non quello di studiare sotto tutti gli aspetti la questione; e, studiandola, si vedrà naturalmente ciò che sarà possibile di fare per i terreni che dovranno essere sottoposti alle servitù militari in forza della nuova legge, e per quelli che a tali servitù sono sottoposti dalla legge presente.

Prego dunque la Camera di contentarsi della promessa che gli faccio: che cioè le questioni saranno accuratamente studiate.

Presidente. L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare.

Franceschini. Io ho chiesto di parlare, non già per isvolgere menomamente le gravi questioni relative alla legge che stiamo discutendo, ma per fare una semplice domanda all'onorevole ministro della guerra, alla quale spero, vorrà con la sua solita cortesia, dare una chiara ed esplicita risposta.

Io vedo che si è lasciata insoluta la questione se e in quali proporzioni si debba l'indennità ai proprietari dei terreni che con questa legge verranno ad essere affetti da servitù militari.

Onde mi permetto di richiamare all'attenzione della Camera che la stessa Commissione riconobbe e dichiarò espressamente, come sia conforme alla giustizia, ed alla convenienza di adottare la massima che anche ai proprietari di terreni soggetti a servitù militari si dovrebbe dare una indennità da doversi poi determinare. Difatti si legge nella relazione:

“ Venne pure osservato da altri dei vostri commissari essere ingiusto il non corrispondere un equo compenso a quei proprietari i quali, pel scggiacere dei loro terreni al vincolo della servitù militare, ne vedono in maggior o minor grado scemato il valore „

La Commissione, però, non credette di affrontare fin d'ora come sarebbe stato opportuno, codesta questione, nè di prendere veruna deliberazione in proposito, tanto più che l'onorevole ministro l'assicurò che avrebbe studiato questa questione, e che avrebbe presentato in appresso alla Camera un apposito disegno di legge; assicurazione che anche oggi ha ripetuta e confermata alla Camera, mostrando nuovamente tutta la sua buona intenzione di studiare il grave e delicato argomento, e di presentare, come ha detto, *prima di due anni*, un analogo disegno di legge.

Ha aggiunto inoltre: “ Io credo però che tanto saranno le difficoltà che potranno insorgere, che, prima che questo disegno di legge possa realmente essere legge di Stato, dovranno passare certo tre o quattro anni „. Ricordato ciò, mi consenta l'onorevole ministro, che gli rivolga, come già dissi, una domanda.

Dalla premura, dirò così, dalla febbrile attività con cui ha voluto si discutesse questa legge, ho tutto il diritto di ritenere che l'onorevole ministro farà tutto il possibile perchè le fortificazioni intorno a Roma siano compiute nel più breve tempo possibile. E ciò, per quelle alte considerazioni che gli saranno suggerite dall'affetto alla nostra nazione, dal dovere di tutelarne la sua indipendenza ed unità.

È a ritenersi, quindi, che, prima che il promesso nuovo disegno di legge diventi realmente legge dello Stato, e sia risolta la questione: se ed in quali proporzioni debba darsi un compenso ai proprietari di fondi affetti da servitù militari, non sia più luogo menomamente ad applicarla: perchè le fortificazioni saranno tutte certamente eseguite, ed i terreni, trovandosi soggetti alle servitù militari, sotto una legge che non consente nessuna indennità, i proprietari di essi non potranno nè giuridicamente, nè efficacemente reclamarla ed ottenerla.

Ora, se con la nuova legge si ritenesse giusto e conveniente di accordare anche per questo titolo un'indennità, sia pure non a prezzo d'estimo, come diceva poco fa l'onorevole ministro, misurata dai periti, ma un indennizzo che compensi in qualche modo i proprietari che vanno a risentire dei danni per le servitù militari sarà accordata codesta indennità anche a quei proprietari che risentiranno danni per effetto della presente legge?

Se fosse ora il momento opportuno di trattare e svolgere codesta grave questione, potrei citare anche io non solo le autorità di tanti pubblicisti, ma anche gli articoli di legge di molte nazioni che hanno riconosciuto e sanzionato nei Codici il giustissimo ed equo principio ch'io sostengo. Ma mi limito a considerare: si tratta oggi o di dire una cosa che non si potrà mai applicare, o fare un'amara ironia, perchè ciascun vede da quanto si è detto che quando sarà pubblicata la legge che ammettesse il principio della indennità per le servitù militari, le fortificazioni saranno del tutto terminate e non sarebbe quindi più il caso di applicarlo.

Ed allora a che promettere che si faranno con amore ed impegno gli studi per risolvere in

modo equo siffatta controversia? Io domando se l'onorevole ministro sia disposto ad accettare che quel disegno di legge, che verrà presentato da qui a due anni, abbia un articolo nel quale si stabilisca che la legge possa avere una forza retroattiva a vantaggio anche dei proprietari di quei fondi che sono soggetti fin d'ora alle servitù militari; ed altro, per ora, non aggiungo, aspettando la risposta dell'onorevole ministro.

Giovagnoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Io faccio osservare all'onorevole Franceschini che ora non si tratta di decidere se nella nuova legge si dovrà dare oppure no una indennità. Di ciò si tratterà nella nuova legge generale per le servitù, riguardante cioè la estensione delle servitù e tutte le conseguenze che ne derivano. Si vedrà poi se sarà il caso di stabilire a quali terreni applicarla ed in quale misura.

Ma oggi possiamo noi risolvere una questione così grave?

Essa va esaminata con calma, col parere di tutte le persone competenti; onde io, lo ripeto, non potrei prendere nessun impegno, all'infuori di quello di presentare la legge.

Prego poi di considerare che si costruiscono fortificazioni in molti punti del regno, imponendo le servitù militari. Spendiamo 112 milioni in totale, di cui 12 soltanto per Roma.

Perchè adunque i terreni intorno a Roma dovrebbero avere una indennità, e non quelli intorno alle altre città?

Mi pare che le concessioni fatte nell'interesse della capitale siano sufficienti.

Io vorrei pregare tutti coloro che maggiormente s'interessano per Roma di ritenere che il Governo, la Commissione, ed in particolar modo il ministro di agricoltura, si sono molto preoccupati del miglioramento dell'Agro romano, e che si è fatto tutto ciò che era possibile di fare; ma li pregherei inoltre di non esigere troppo, perchè allora essi creerebbero una situazione di cose che non sarebbe più sostenibile.

Presidente. Onorevole Amadei, ha facoltà di parlare.

Amadei. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra e faccio tutte le riserve per i diritti che possono avere i proprietari, non solo di Roma, ma di tutti i luoghi dove con la nuova legge si stabiliscono le servitù militari; e mi auguro che quando discuteremo la nuova legge, vi sia una Camera nella quale tutti

siano profondamente convinti che quando noi qui difendiamo gli interessi che riguardano Roma, non lo facciamo per spirito municipale, non lo facciamo per amore eccessivo alla nostra città, ma per eccessiva tutela dei suoi interessi, che saremmo disposti a sacrificare sotto qualsiasi forma nell'interesse generale della nazione, ma lo facciamo unicamente perchè siamo convinti che nell'avvenire della capitale sieno compresi e concentrati gli interessi più grandi e supremi dell'intera nazione (*Benissimo!*).

Presidente. L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di parlare.

Giovagnoli. Anch'io prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro. Egli ha promesso di presentare entro il 1887 il disegno di legge per regolare definitivamente le servitù militari, ed io m'auguro che la discussione la possa sostenere lo stesso onorevole Ricotti: ma credo che, come dice un proverbio volgare, chiuderemo la stalla dopo che saranno usciti i buoi. (*Si ride*).

Presidente. L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare.

Franceschini. Mi consenta anzi tutto le dica, onorevole ministro, che le mie osservazioni, e spero che tutti me ne renderanno giustizia, sono sempre ispirate al desiderio di giovare, nelle mie modeste forze, al bene della nazione, e non a scopi municipali, se non quanto possono essi conciliarsi cogli interessi supremi e con la dignità della patria comune.

Se da noi è stata in questa circostanza nominata più volte Roma, lo è stato perchè Roma come capitale d'Italia l'abbiamo tutti nel cuore, e la sua gloriosa esistenza sotto tutti i rapporti deve interessare, come interessa altamente tutti gli Italiani.

Sento inoltre il dovere di aggiungere, che o io mi sarò malamente espresso, o che egli non mi ha esattamente compreso, dappoichè io non ho mai preteso, e non poteva mai pretendere che egli dal suo banco di ministro risolvesse oggi una questione così ardua; non ho detto su ciò parola alcuna, nè l'ebbi mai nella mente. Io solo ho creduto opportuno dover fin da ora domandare all'onorevole ministro, a che scopo si lasciava la facoltà di studiare, e di presentare un nuovo disegno di legge per stabilire le indennità dovute ai proprietari di fondi che andranno ora ad essere colpiti da servitù militari, se quando sarà pubblicata questa legge ai proprietari di questi fondi non resterà più alcun diritto di reclamare tali indennità, perchè imposte queste servitù sotto una legge che non permetteva l'indennità.

Giacchè ho facoltà di parlare mi si conceda un'altra riflessione che desumo da un libro pubblicato da un generale del nostro esercito, l'onorevole Araldi.

L'onorevole ministro diceva che non poteva convenire nel rinvio di questa legge che da vari colleghi è stato calorosamente richiesto; perchè, egli diceva, bisogna preparare a tempo le fortificazioni onde non farsi trovare sprovvisti ad un assalto dei nostri nemici.

Or bene, nel libro di cui ho fatto cenno, il generale Araldi dice queste precise parole, che, "oltre al preparare a tempo le fortificazioni, importa pur anche assai più di eseguire e preparare, nella calma della pace, tutti quei lavori, tutte quelle coltivazioni (*Movimenti di assenso*) di varia natura, atte a risanare, a bonificare completamente l'Agro romano, perchè il soggiorno prolungato dei difensori, anche in tempo di pace, non vada soggetto alle conseguenze tristi e dolorose della malaria".

Ora io domando se con la nuova legge delle servitù militari si potrà raggiungere anche codesto altro scopo nobilissimo.

De Saint-Bon. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

De Saint-Bon. Onorevoli colleghi! Quando si discusse la legge pel bonificamento dell'Agro romano io sorsi a combatterla perchè mi pareva che in essa fosse implicata un'alta questione sociale, quella della proprietà, che deve essere la base di ogni società.

Qui mi trovo nello stesso caso, giacchè avendo assistito a buona parte della discussione attuale, una cosa mi ha vivamente colpito.

Dal Ministero, dalla Commissione, come dagli onorevoli deputati che hanno parlato sulla legge, si è universalmente riconosciuto il diritto all'indennità per quei proprietari a cui sia imposta la legge sulle servitù militari.

Però mentre questo fatto di diritto è riconosciuto universalmente da tutti, si dice: con tutto questo dobbiamo seguitare a non dare la indennità ai proprietari colpiti. E perchè? Perchè anche con leggi anteriori per altre parti del regno si avevano delle servitù militari per le quali non si è mai data la indennità, ciò che secondo tutti sarebbe giusto.

Or bene a me pare che, quando nel sentimento di tutti è che ai proprietari per vera giustizia debba corrisponderli una indennità, il non darla, perchè non fu data in passato, a me pare ingiusto davvero.

Dovrebbe invece dirsi: in questo caso non

facciamo come pel passato, com'inciamo sin da oggi a far giustizia, a corregger l'errore o la ingiustizia verso chi deve esser pagato, e paghiamo.

Se altri poi doveva esser pagato e non lo è stato, allora sarà il caso di una legge presentabile fra un anno e di cui il ministro della guerra ha fatto promessa al Parlamento.

A me pare che posta la questione in questo modo, la soluzione vera, reale, giusta, conforme alla utilità della nazione, sia quella di cominciare fin d'ora a fare un atto di giustizia, e non aggiungere alle passate ingiustizie delle ingiustizie nuove, e peggiori.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Taverna, relatore. Mi permetto solo di dire all'onorevole De Saint-Bon che la Commissione non si è pronunciata in proposito; essa ha riconosciuto solamente la necessità di studiare la questione; la quale è molto, ma molto grave e molto intricata: ci sono dei precedenti nell'uno e nell'altro senso, onde la non si può risolvere su due piedi. La Commissione riconosce, lo ripeto ancora, che la questione va studiata profondamente e con maturo esame, e con maggior cura; ed è per questo che essa ha presentato l'ordine del giorno che tutti conoscono.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Farò una breve dichiarazione.

Ritirai il disegno di legge sulle servitù militari che stava davanti al Senato, e che era stato presentato dal mio predecessore, sebbene fosse già la relazione favorevole, appunto perchè io non l'approvava parendomi troppo grave per il paese, perchè esso ammetteva due principii che io non poteva accettare: 1° l'estensione delle servitù a sei chilometri; 2° nessuna indennità.

Ritirato però quel progetto, ed in attesa che si potesse compilarne un altro, proposi di estendere e generalizzare la legge del 1859, esonerando così da gravi pesi il Veneto e parte delle provincie meridionali, troppo gravate da altre leggi, ed introducendo un qualche vincolo per la provincia di Roma, tenuto conto delle esigenze del bonificamento dell'Agro romano.

Ora qui si solleva una questione, il di cui risultato pratico sarebbe di far cadere la legge proposta, lasciando così Roma senza vincoli di servitù, ma frattanto il Veneto continuerebbe ad avere servitù gravissime e nessuna provincia avrebbe le desiderate indennità, soltanto Roma resterebbe senza nessun aggravio. Questo è il ri-

sultato pratico evidente cui si mira. Ora parmi che, se non possiamo far tutto in una volta, si debba almeno cominciare a migliorare la situazione generale.

Voci. Ai voti! Ai voti!

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti verremo ai voti.

Pongo a partito l'ordine del giorno degli onorevoli Pais e Oddone che la Commissione ed il ministro hanno dichiarato di accettare. Lo rileggo:

“ La Camera, considerando che nello studio del nuovo disegno di legge, che il Governo ha assunto l'impegno di presentare al Parlamento, vorrà esaminare il criterio delle indennità con quelle misure e forme che riterrà meno gravose allo Stato, passa all'ordine del giorno „

Chi lo approva sorga.

(È approvato).

Pongo a partito l'articolo 3:

“ Le indennità dovute ai proprietari in ordine agli articoli 11 e 19 della legge 19 ottobre 1859 saranno stabilite a termini della legge 25 giugno 1865, n. 2352 „

(È approvato).

“ Art. 4. Tutte le disposizioni attualmente in vigore nello Stato, contrarie alla presente legge, restano abrogate „

(È approvato).

Taverna, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Taverna, relatore. Vorrei esprimere un desiderio della Commissione, quello cioè che le dichiarazioni rassicuranti fatte dal ministro sulla applicazione di questa legge intorno a Roma, per la prima zona e per tutto quelle parti a cui non ha già direttamente ed esplicitamente provveduto l'articolo 1 con le modificazioni proposte dagli onorevoli Peruzzi e Berti Domenico, che quelle dichiarazioni rassicuranti, dico, si estendessero anche a tutti gli altri terreni soggetti a servitù, prossimi alle altre fortezze d'Italia. Vale a dire, che il ministro s'impegnasse di applicare la legge nel modo il più benigno, di toglierne insomma tutte le asprezze, non solamente nell'Agro romano, ma, ove sia possibile, anche altrove, come ad Ancona, Verona ed in tutte le altre fortificazioni, sempre compatibilmente, beninteso, con l'interesse della difesa generale.

Ricotti, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ricotti, ministro della guerra. Dichiaro che, precisamente nel senso accennato testè dall'onorevole relatore, io ho accettato l'ordine del giorno votato ieri. Io intendo che le facilitazioni si debbano estendere a tutta Italia e non solo a Roma. Questo è naturale!

Presidente. In fin di seduta sarà stabilito il giorno in cui si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano.

Si dia lettura del disegno di legge.

Ungaro, segretario, legge il disegno di legge. (Vedi *Stampato*, n. 343-A).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Maranca. (Della Commissione). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Maranca. (Della Commissione). Ho chiesto di parlare semplicemente per presentare un articolo, che dovrebbe essere il terzo, concordato fra il Governo e la Commissione, sicchè quello che è terzo diventerebbe quarto. Il nuovo articolo è così concepito:

“ Sarà provveduto con decreto reale ad un equo riparto fra i comuni indicati nell'articolo 1° di quella parte del debito contratto dal comune di Avezzano con la Cassa dei depositi e prestiti per la quale trovinsi vincolati i contesimi addizionali comunali dell'imposta sui terreni emersi dal Fucino, tenuto conto della superficie a ciascun comune assegnata, della popolazione, della erogazione della somma mutuata e delle condizioni finanziarie dei comuni medesimi „

Mi riservo poi di parlare dopo la discussione generale, se sorgeranno opposizioni a questo disegno di legge, il quale risponde a un bisogno di giustizia distributiva, perchè si tratta di dare a ciascuno il suo, e di ripartire il territorio emerso dal lago di Fucino, che oggi è tutto intestato al comune di Avezzano, ai nove comuni ripuari che domandano questa equa ripartizione da 10 anni, onde spero che la Camera alla fine l'accorderà.

Presidente. Non essendoci oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Il territorio emerso dal lago di Fucino, stato aggregato con decreto reale 26 gennaio 1876 al comune di Avezzano, viene ripartito tra i comuni ripuari di Aieli, Avezzano, Celano, Cerchio, Luco, Massa d'Albe, Ortucchio, Pescina e Trasacco, in base alla media risultante dalla popolazione ed alla lunghezza della fronte di ciascun territorio comunale rimpetto al Fucino per tutti gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari „.

(È approvato).

“ Art. 2. Al comune di Luco è attribuita la metà di tutto ciò che viene a guadagnare per la media, di cui al precedente articolo, il comune di Massa d'Albe sulla estensione che gli competerebbe, tenendo a calcolo la sola linea del suo territorio „.

(È approvato).

Ora verrebbe il nuovo articolo, presentato dalla Commissione d'accordo col Ministero.

Depretis, presidente del Consiglio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Depretis, presidente del Consiglio. Dirò brevisime parole su questo articolo, che, come ben disse l'egregio relatore della Commissione, è concordato tra Commissione e Ministero.

Il territorio emerso dal Fucino, fu, con un decreto del 26 gennaio 1876, aggregato per intero al comune di Avezzano. I comuni delle rive del Fucino reclamarono contro quel decreto, tanto che si venne nella determinazione, concordata con tutti i comuni ripuari, meno il comune di Avezzano, e approvata dalla rappresentanza della provincia, di ripartire il territorio emerso del Fucino a un dipresso come stabilisce il Codice civile per le alluvioni.

E pertanto questo disegno di legge non rappresenta che l'accordo fra tutti i comuni ripuari approvato dal Consiglio provinciale.

Ma c'è un piccolo dissenso, sul quale io ho creduto di dover fermare la mia attenzione, e sono lieto di aver avuto consenziente la Commissione. Il comune di Avezzano, che in buona fede aveva il possesso di questo territorio, colpito dall'imposta prediale, vincolò una parte dei centesimi addizionali che colpivano questa stessa imposta su tutto il territorio emerso dal lago per un prestito che con-

trasse con la Cassa di depositi e prestiti. Onde viene questa condizione di diritto: che i territori ripartiti dovrebbero passare ai comuni ripuari, coi loro pesi; fra i quali c'è questo prestito contratto dal comune di Avezzano.

Da ciò la necessità di provvedere equitativamente e di sciogliere fin d'ora la questione, affinché non nascano contestazioni dopo sanzionata la legge.

Perciò ho pregato la Commissione di considerare se non sia possibile provvedere in questo modo: che il prestito contratto dal comune di Avezzano con la Cassa depositi e prestiti sia ripartito fra tutti i comuni che diventano i nuovi possessori di questo territorio. Ma c'è un'altra considerazione; ed è che questo prestito, almeno nella massima parte, andò certamente a vantaggio del comune di Avezzano; mentre gli altri comuni non ebbero nessun vantaggio. Perciò ho formulato l'articolo terzo testè presentato, secondo il quale sarebbe rimesso alla equità del Governo il regolare questa questione del prestito.

Noterò che il disegno di legge, tenendo conto della popolazione, si scosta un po' dai criteri stabiliti dal Codice civile per le alluvioni, giacchè non segue altra regola nel riparto delle alluvioni che la fronte di ciascun interessato, confinante col fiume che ha abbandonato una parte del suo letto, oppure che ha aggregato un'alluvione ad una delle rive.

Poi ho creduto di aggiungere, anche perchè sia valutato proprio paternamente, equitativamente dal Governo il vantaggio che questo prestito ha potuto arrecare permanentemente al comune di Avezzano, e perchè gli altri comuni ripuari del lago non possano dire che Avezzano ha migliorato le proprie condizioni economiche a loro danno, perciò si terrà conto, oltre che della superficie a ciascun comune assegnata, dell'erogazione della somma mutuata e della condizione finanziaria dei comuni medesimi.

Con quest'articolo paternamente aggiunto alla legge, io credo che porteremo la concordia, non solo in una parte, ma in tutti quanti i comuni ripuari del Fucino, compreso il comune di Avezzano.

Spero che, come la Commissione, anche la Camera farà buon viso a questa proposta, e vorrà approvarla.

Presidente. Non essendovi oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti.

Leggo l'articolo 3.

“ Sarà provveduto con decreto reale ad un equo riparto fra i comuni indicati nell'articolo 1°

di quella parte del debito contratto dal comune di Avezzano con la Cassa dei depositi e prestiti per la quale trovansi vincolati i centesimi addizionali comunali dell'imposta sui terreni emersi dal Fucino, tenuto conto della superficie a ciascun comune assegnata, della popolazione, dell'erogazione della somma mutuata e delle condizioni finanziarie dei comuni medesimi ».

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.
(È approvato).

« Art. 4. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge ».

(È approvato).

Si determinerà in fine di seduta il giorno in cui si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Si sospende la discussione del disegno di legge relativo al carcere di Regina Coeli.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per la continuazione dei lavori del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma.

La Porta. (Presidente della Commissione generale del bilancio). Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

La Porta. (Presidente della Commissione generale del bilancio). Questo disegno di legge fu esaminato dalla Giunta generale del bilancio che ha designato a relatore l'onorevole De Renzis.

Siccome il relatore non è presente, io prego la Camera di passare alla discussione del disegno di legge che segue nell'ordine del giorno; per dar tempo di giungere all'onorevole De Renzis, che è stato avvertito.

Presidente. Se non sorgono opposizioni, s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole La Porta.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Modificazione alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati nell'Amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i cavalli del regio esercito.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, im-

piegati all'Amministrazione della guerra e per gli uomini di truppa e per cavalli del regio esercito.

Domando all'onorevole ministro se consenta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione.

Ricotti, ministro della guerra. Acconsento.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge.

Quartieri, segretario, ne dà lettura. (Vedi *Stampato* n. 325-A).

Taverna, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Taverna, relatore. Debbo far presente alla Camera che sono incorsi molti errori di stampa nel disegno di legge, errori che, di mano in mano che gli articoli verranno in discussione, mi riservo di far notare.

Presidente. Favorisca di trasmettere alla Presidenza le correzioni da introdursi.

La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pelloux.

Pelloux. Io veramente non intendo di fare un discorso; intendo piuttosto di rivolgere una domanda al Governo, e più specialmente all'onorevole ministro delle finanze.

Voci. Non c'è.

Pelloux. In massima, l'ho già detto in altra circostanza, io ammetto i provvedimenti proposti dall'onorevole ministro col presente disegno di legge.

Questo disegno di legge, secondo le dichiarazioni del Ministero, non porta un aumento di spesa, poichè la spesa di 1 milione e 200,000 lire, che arreca, verrà compensata con altrettante economie che si possono fare in altre parti del bilancio della guerra, parte ordinaria, bene inteso.

E anche questo io ammetto perfettamente, e quindi non avrei nessuna difficoltà ad approvare senz'altro tutte le proposte contenute in questo disegno di legge. Però noi abbiamo in questo momento davanti alla Camera un disegno di legge per modificazioni all'ordinamento dell'esercito, che porterà esso pure qualche spesa, alla quale l'onorevole ministro ha già dichiarato di far fronte con altre economie sul bilancio.

Abbiamo poi la legge per il contingente di leva, la quale porterà certamente fra due anni un aumento nella parte ordinaria del bilancio di 3 milioni almeno.

Inoltre alcune dichiarazioni del ministro della guerra riconoscono la necessità di fare qualche cosa per le armi di artiglieria e di cavalleria, ed anche queste modificazioni porteranno aumento di spesa.

Se non che l'onorevole ministro delle finanze nella seduta del 27 febbraio scorso, mentre si discuteva il bilancio di assestamento, accennando allo sviluppo delle spese dello Stato, ed in particolar modo all'aumento delle spese ordinarie, e straordinarie militari, disse (citando una dichiarazione da me fatta due anni or sono quando in questa Camera, come commissario regio, io sosteneva la discussione del disegno di legge per l'aumento dell'artiglieria e della cavalleria) che ormai il bilancio ordinario della guerra era arrivato ad un punto tale che si poteva ritenere per l'avvenire occorrerebbe solamente qualche centinaia di migliaia di lire, tutto al più un milione per completare l'ordinamento.

Siccome le spese che molti ammettono che sarà conveniente di fare ancora per il bilancio ordinario della guerra ammontano certamente ad una somma assai maggiore di quella accennata dall'onorevole ministro delle finanze, io vorrei domandargli se, votando oggi alcuni provvedimenti ai quali si fa fronte con economie, non si corra il pericolo di pregiudicare altri provvedimenti cui si potrebbe in parte far fronte colle stesse economie che oggi si destinano per modificazioni agli stipendi.

Quando io abbia dal ministro delle finanze una dichiarazione la quale possa modificare sensibilmente quella che egli ha fatta nella seduta del 27 febbraio 1886, dichiaro che non avrò nessuna difficoltà di approvare la legge. Io non ho altro a dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Le considerazioni fatte dall'onorevole Pelloux intorno alla spesa richiesta per l'ordinamento dell'esercito, hanno certamente un vero valore.

Tutti siamo d'accordo che nell'ordinamento dell'esercito occorrono molti ritocchi e perfezionamenti, i quali naturalmente importano spese.

Questi ritocchi per altro non sono tutti ugualmente urgenti e, per alcuni, mancando i mezzi finanziari, si può soprassedere.

Ora, tra me e l'onorevole Pelloux havvi qualche divario sulle preferenze da darsi ai diversi perfezionamenti da introdursi.

Io per esempio ritengo che, prima di ampliare con nuovi organici l'esercito attuale, cioè prima di aumentare i reggimenti di cavalleria, le batterie di artiglierie e le compagnie del genio e prima di attuare altre modificazioni all'ordinamento dell'esercito permanente, si debbano intro-

durre alcuni miglioramenti parziali, fra i quali quelli contemplati in questa legge.

La vera spesa recata da questo disegno di legge è quella di mettere a cavallo i capitani di fanteria. Ora io considero questa come una necessità, e sono convinto che il provvedimento migliorerà di molto i nostri quadri, particolarmente in tempo di guerra; perciò ho creduto di dargli la preferenza.

Esso richiede una spesa di 1,200,000 lire; alla quale si può far fronte mediante una corrispondente economia in alcuni altri servizi.

Quindi in questa questione il ministro delle finanze è disinteressato, perchè si diminuisce da una parte per aumentare dall'altra.

C'è un'altra legge, che è pure in esame presso la Camera, che è dello stesso genere, cioè provvede ad alcuni miglioramenti di servizi con aumento di quadri, e particolarmente con l'aumento di tre compagnie di alpini (ciò che è una necessità per la nostra difesa generale della frontiera) mediante un'equivalente economia per la soppressione dei battaglioni d'istruzione.

Anche per questo si tolgono un milione e cento mila lire da una parte per impiegarle in modo diverso; e quindi il ministro delle finanze è pure disinteressato.

Io vagheggio poi un terzo provvedimento, che è il più importante, ed è l'aumento della forza delle compagnie di fanteria in tempo di pace da 85 o 88 uomini a 100. Esso porta naturalmente un aumento notevole nel bilancio, giacchè s'aggraverà tra i sei e gli otto milioni.

Nel bilancio pel 1886-87 figura già una parte di questo aumento, per oltre i tre milioni; ma per raggiungere completamente lo scopo come ha detto benissimo l'onorevole Pelloux, occorrerà ancora un aumento di tre o quattro milioni all'anno. Resta dunque a vedere in che modo si potrà fare questo aumento senza perturbare la situazione finanziaria.

Ho detto che finora si è fatto fronte mediante economie e si sono così potuti introdurre alcuni perfezionamenti nell'esercito. Ma il principale, quello cioè di portare la forza delle compagnie a 100 uomini, non si potrà fare che aumentando realmente il bilancio nella sua parte ordinaria. E di qui la preoccupazione dell'onorevole Pelloux, il quale domanda in qual modo il ministro delle finanze provvederà a questo aumento. Quanto al 1886-87, si è già provveduto; e per il 1887-88, se il ministro delle finanze potrà accordare i tre o quattro milioni che occorrono si porteranno le compagnie a 100 uomini; se poi le condizioni

finanziarie non lo permetteranno, sarà necessario rinunziare per qualche tempo ancora a questo aumento ed invece di arrivare ad un tratto alle compagnie di 100 uomini, bisognerà giungervi gradatamente, passando per compagnie di 95 o di 96 uomini, temperamento che è sempre nella facoltà del ministro della guerra di raggiungere mediante l'invio in congedo anticipato di 5 o 6 mila uomini.

Questa questione non potrà essere risolta che l'anno venturo, quando si discuterà il bilancio del 1887-88. Quindi ora non potrei pronunziarmi, anche perchè non dovrei compromettere per nulla il mio collega delle finanze, che in questo momento non è presente, e che naturalmente si regolerà in base alle condizioni in cui si troverà il bilancio l'anno venturo.

Mi pare quindi di aver soddisfatto l'onorevole Pelloux, il quale troverà che le dichiarazioni fatte dal mio collega delle finanze non sono punto in contraddizione colle mie proposte.

Ungaro. Già l'onorevole Pelloux ha considerato la opportunità di questo disegno di legge, in rapporto alle dichiarazioni che fece nel febbraio scorso l'onorevole ministro delle finanze; io quindi non entrerò in questa disamina. E non ci entrerò anche perchè ravviso in questo disegno di legge parecchi vantaggi che l'onorevole ministro della guerra intende arrecare agli ufficiali ed agli uomini di truppa del regio esercito.

Però se questa legge apporta benefizi agli ufficiali e agli uomini di truppa, di cui io sono riconoscente all'onorevole ministro della guerra, vorrei a lui rivolgere una interrogazione.

Le nostre truppe che sono in Africa non possono considerarsi nè sul piede di guerra, nè sul piede di pace. Come intende egli considerarle?

In Africa altre nazioni hanno ufficiali ed uomini di truppa. Gli ufficiali inglesi, ad esempio (parlo degli ufficiali subalterni e inferiori in generale), tra la paga ed il soprassoldo, possono calcolare sopra una lira sterlina al giorno.

I nostri ufficiali, al contrario, non ebbero da principio che un soprassoldo di due lire al giorno.

È vero che gli ufficiali inglesi hanno stipendi maggiori dei nostri, perchè devono vivere in un paese dove tutto è più caro che in Italia: ma quando i nostri si trovano in un paese straniero, con gli stessi vantaggi ed inconvenienti che hanno gli inglesi, anche il loro stipendio dovrebbe equiparato.

Difatti, i nostri ufficiali inferiori, se si vuole riunir la paga al soprassoldo che il comandante

delle milizie in Africa ha loro aumentato, raggiungono una cifra meschinissima. Il capitano non giunge neanche ad avere dieci lire al giorno.

Io non entro nella questione se le nostre milizie debbano rimanere in Africa, oppure no: imperocchè la Camera ha ritenuto che vi debbano rimanere. Rivolgo soltanto preghiera all'onorevole ministro della guerra, di pensar seriamente, con l'avvicinarsi della stagione estiva, ai nostri ufficiali che sono in Africa.

E pensi pure ai soldati: perchè se molti finora hanno sopportato pazientemente i disagi di quel presidio, non hanno peraltro ancora sperimentato gl'incomodi ed i mali dell'estate scorsa.

Prego quindi l'onorevole ministro di provvedere efficacemente a quelle milizie.

Ed abbenchè io creda che questo disegno di legge sia fatto per le milizie in tempo di pace, son sicuro che egli, sia che le consideri sul piede di pace o su quello di guerra, penserà alle nostre milizie che sono in Africa (*Bene! Bravo!*).

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Ricotti, ministro della guerra. L'anno scorso ho aspettato invano una interpellanza o una interrogazione su questo tema. Adesso, in verità, avrei bisogno di alcuni dati di fatto che non ho sotto mano, per dimostrare all'onorevole Ungaro che non è punto vero che le nostre truppe in Africa stieno peggio di quelle inglesi.

Vi è stato un momento in cui questa era la credenza generale, ma in seguito l'opinione pubblica si è cambiata assai.

Da principio ufficiali e soldati hanno sofferto non per mancanza di danaro, ma per mancanza di quegli agi cui sono abituati in tempi normali; mancanza d'altra parte abbastanza giustificata dall'improvvisa partenza.

Però, sebbene il trattamento delle nostre truppe sia molto più modesto di quello delle truppe inglesi, noi abbiamo ottenuto un grande risultato pratico, giacchè nella scorsa estate abbiamo perduto 30 uomini su 3500 presenti, mentre gl'inglesi, su 2000, ne hanno perduto 58.

L'onorevole Ungaro ha detto che le nostre milizie in Africa non sono sul piede di guerra, ma su quello di pace; però con la legge che fu votata ieri, per cui il tempo passato in Africa è computato il doppio, esse sono considerate per il computo del servizio come in tempo di guerra. La campagna conta come un anno di servizio; si dà dunque a quelle truppe, indirettamente, lo stesso vantaggio, senza metterle sul piede di guerra.

Egli ha anche parlato dei soprassoldi. Ebbene,

io ricordo che nella guerra di Crimea il tenente avea un soprassoldo di una lira al giorno, e due razioni di viveri ragguagliate a 70 centesimi. Ora, in Africa, gli ufficiali subalterni, senza essere sul piede di guerra, hanno 3 lire di soprassoldo, poichè ne hanno due in contanti, più una razione di viveri che si valuta ad una lira, razione che possono prendere od in natura od in contanti. I capitani percepiscono di più e così progressivamente pei gradi superiori.

Se noi facciamo il paragone con le truppe francesi che sono in Africa, si rileva che le nostre sono meglio trattate; se le paragoniamo invece alle truppe inglesi, naturalmente hanno di meno. Si sa però che gli ufficiali inglesi sono pagati enormemente di più anche in tempo di pace, ed hanno pure forti soprassoldi; ma i loro assegni subiscono una diminuzione notevole, perchè l'ufficiale inglese non ha diritto al soldato di servizio, e quindi è costretto a pagarlo. Ad esempio a Suakim essi spendono dalle 6 alle 7 lire al giorno per un solo domestico.

Un'altra ragione m'indusse poi ad oppermi a questo aumento di assegni, ancorchè nell'anno passato, tanto dai presidi di Africa, quanto dai giornali in Italia, si sia fatta molta pressione per ottenerlo. Io mi sono opposto non certamente per la cosa in se stessa, che avrebbe portato una spesa di circa 60 mila lire all'anno, mentre, coi temperamenti adottati se ne spendono anche di più; ma perchè non voleva che gli ufficiali andassero in Africa con l'idea del risparmio e del guadagno (*Bene!*).

Non ho voluto accordare il soprassoldo; ma per migliorare le condizioni degli ufficiali e dei soldati, si sono fatte non poche spese provvedendo tutto l'occorrente per stabilir mense, alloggiamenti comodi, si spedirono gratuitamente ogni specie di commestibili, bigliardi, giuochi e perfino pianoforti. (*Si ride*).

Si è speso, in una parola, molto per loro, ma aumenti di soprassoldo non si sono concessi; e questo, come ho detto prima, per una ragione morale.

Il soldato bisogna che si persuada che non è mandato in Africa a fare risparmi, ma solamente a servire la patria. (*Approvazioni*).

I soldati in Africa sono, direi, quasi pagati anche troppo. Noi diamo loro un vitto abbondante e sano a un prezzo ridotto; essi, possono acquistare la carne, il pane, il vino e tutti i commestibili a prezzi uguali, e anche inferiori a quelli che si pagano in Italia.

L'ufficiale, per una buona mensa non paga più di settanta o ottanta lire al mese; ed avendo egli tre lire al giorno di soprassoldo ne segue che non consuma nemmeno questo soprassoldo pel suo mantenimento. Quindi lo stipendio gli rimane intero, ed egli si trova in condizioni finanziarie di gran lunga migliori di quelle in cui si trova l'ufficiale in Italia.

Del resto, tutti questi piagnistei, ora, sono cessati, ed io credo sia stata opera saggia di non aumentare i soprassoldi al di là del necessario, dappoichè, se ci fossimo messi per questa via, non si sa dove ci saremmo formati. È vero che pel momento, si trattava di poca spesa, e un aumento poteva forse consentirsi; ma se in seguito si fosse trattato di accordare questo soprassoldo a numerose truppe, allora si potevano anche compromettere le finanze dello Stato.

Io posso dunque assicurare l'onorevole Ungaro, il quale s'interessa con molto affetto della questione, che gli ufficiali ed i soldati che si trovano in Africa almeno per la parte finanziaria non hanno nulla da invidiare ai loro colleghi in Italia.

Essi devono, è vero, sopportare molte sofferenze, particolarmente nell'estate, per causa del caldo; ma non è col denaro, l'onorevole Ungaro ne converrà, che si possano riparare dal caldo. Un sollievo possono averlo invece dal ghiaccio e dall'acqua fresca, e noi il ghiaccio e l'acqua buona glie la diamo *gratis* ed in quantità sufficiente.

Il Governo fa, insomma, tutto quello che è possibile; ma, naturalmente, non è in suo potere diminuire la temperatura. (*Si ride*).

Ungaro. Chiedo di parlare.

Presidente. A proposito di che?

Ungaro. Per rispondere all'onorevole ministro; perchè siamo ancora nella discussione generale.

Presidente. Ecco. Se Ella chiede di parlare per fatto personale, sta bene; ma nella discussione generale, avendo Ella già parlato una volta, non potrei dargliene facoltà. Indichi dunque il suo fatto personale.

Ungaro. Debbo fare un'osservazione a quanto ha detto l'onorevole ministro.

Io gli ho rivolto poche parole, non perchè avessi intenzione di sindacare il suo operato e ciò che ha fatto relativamente alle nostre truppe in Africa, ma solamente per indirizzargli una preghiera.

Noi, in questo momento, discutiamo un disegno di legge che porta una spesa di lire 1,800,000, e forse più.

L'onorevole ministro della guerra ha dichiarato

testè che si sarebbe anche potuto aumentare il soprassoldo degli ufficiali in Africa, visto che lo aumento avrebbe portato un aggravio al bilancio di sole 60,000 lire; ma ha spiegato per quali ragioni non aveva creduto di concederlo, e ha soggiunto che, da qualche mese a questa parte, i reclami erano cessati.

Ora io ritengo che questi reclami si rinnovano nel prossimo agosto, quando la stagione sarà maggiormente inoltrata, e quegli ufficiali avranno bisogno di tanti comodi della vita che naturalmente non possono avere con lo scarso soprassoldo che hanno. (*Movimenti*).

Presidente. Si restringa al fatto personale.

Ungaro. L'onorevole ministro della guerra ha detto che nei soldati inglesi vi era stata maggiore mortalità che nei nostri: ma il nostro soldato, tutti lo sanno benissimo, è più morigerato del soldato inglese. Se l'inglese ha fatto qualche stravizio credendo di essere nel proprio clima (*Movimenti*), i nostri soldati anche in terra straniera, si sono tenuti sempre fedeli a quei principii morigerati che sono della loro indole. Ma ciò nonostante io credo che sarebbe giusto accordare ai nostri soldati tutti quei comodi della vita che hanno i soldati degli altri paesi.

Presidente. Nessuno più chiedendo di parlare, e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(*La discussione generale è chiusa*).

Procederemo ora alla discussione degli articoli.

Avverto però che l'articolo 1° contiene molti paragrafi, nei quali si tratta di questioni alquanto diverse. Converrebbe quindi, per l'ordine della discussione, procedere per divisione, non solamente nella votazione, ma anche nella discussione.

Se non sorgono opposizioni, io seguirò dunque questo sistema. (*Sì, sì*).

“ Art. 1. Alla legge che stabilisce gli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i cavalli del regio esercito, in data 5 luglio 1882, n° 854 (serie 3^a), sono fatte le seguenti varianti ed aggiunte: „

(*È approvato*).

Taverna, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Taverna, relatore. Si tratta soltanto di un cambiamento di forma. D'accordo coll'onorevole ministro abbiamo convenuto che sarebbe meglio sopprimere qui, e riportare alla tabella V, capoverso d'aggiunta che avevamo proposta nell'art. 8.

Presidente. Sta bene.

Tabella I. — Aggiungere la seguente annotazione:

“ 4° Ai tenenti colonnelli, ai quali per decreto reale viene affidato un impiego che nell'organico spetterebbe ad un colonnello, nei limiti dei quadri di detto grado, sono devoluti lo stipendio, l'indennità di carica e di arma e le razioni foraggio che spettano a questo grado od impiego „

(*È approvata*).

Tabella II. — Al secondo capoverso dell'annotazione n. 5 sostituire:

“ Agli ufficiali inferiori dell'artiglieria da campagna e da montagna, agli ufficiali insegnanti addetti alla scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, a quelli delle compagnie pontieri e delle compagnie treno del genio spettano due razioni di foraggio „

Quindi aggiungere, sempre all'annotazione n. 5 il seguente terzo capoverso:

“ Agli ufficiali subalterni d'artiglieria e del genio non contemplati nel precedente alinea, eccettuati gli allievi della scuola d'applicazione di artiglieria e genio, spetta una razione di foraggio „

(*È approvata*).

Al 2° e 3° capoverso dell'annotazione 6 sostituire:

“ Ai capitani ed agli aiutanti maggiori in 2° dell'arma di fanteria, appartenenti ai reggimenti di fanteria di linea, dei bersaglieri, di alpini ed alle scuole militari nonchè ai tenenti medici che prestano servizio presso i corpi di truppa, spetta una razione di foraggio „

(*È approvato*).

All'annotazione 7 aggiungere il seguente capoverso che diventa il 3°:

“ L'ufficiale che viene a cambiar posizione, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire per 90 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione „

Ricotti, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Propongo due variazioni. Per una siamo d'accordo con la Commissione; bisognerebbe aggiungere alle parole:

“ l'ufficiale che viene a cambiar posizione ” quelle
 “ rimanendo in effettività di servizio ”.

Taverna, relatore. Siamo perfettamente d'accordo.

Ricotti, ministro della guerra. C'è poi un altro punto in cui non siamo ancora d'accordo con la Commissione.

Dove è detto: “ conserva il diritto di percepire per 90 giorni le razioni di foraggio, ecc. ” io proporrei si dicesse: “ per 30 giorni ”.

Mi sembra che 90 giorni siano troppi; tanto più che questa disposizione ridotta a 30 giorni sarebbe uguale a quella adottata per gli ufficiali messi in aspettativa.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Taverna, relatore. La Commissione aveva proposto novanta giorni, perchè le sembrava che trenta fossero pochi, e che fosse meglio accordare a questi ufficiali un tempo più lungo per potersi disfare del cavallo, e per non esser presi, come si suol dire, per la gola. Ma non insiste sui novanta giorni, poichè la sua proposta, non essendo accettata dal ministro, avrebbe poca probabilità di essere accolta dalla Camera. Almeno però crede che si potrebbero conciliare le due proposte, accordando un termine di quarantacinque giorni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Non avrei difficoltà di concedere questa piccola facilitazione. Ma allora bisognerebbe cambiare molti altri articoli, per esempio quelli relativi agli ufficiali che vanno in aspettativa, e ai quali appunto si concede un termine di trenta giorni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Taverna, relatore. Veramente ci sarebbe da osservare che quando un ufficiale in servizio attivo, passa da una posizione ad un'altra, non vi passa per propria volontà, ma per ragione di servizio; mentre chi va in aspettativa, o ci passa in seguito a sua domanda, o per castigo.

Detto questo, la Commissione non insiste, e consente nella proposta dell'onorevole ministro.

Sani Giacomo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Sani Giacomo. Poichè la Commissione non insiste, è inutile che io parli in appoggio della proposta fatta dall'onorevole ministro.

Rimane però un dubbio quanto agli ufficiali rimossi o revocati. Per quelli, attualmente, quando

cessa lo stipendio, cessa anche la razione di foraggio.

Ora, se si stabilisce un termine generale di trenta giorni per tutti gli ufficiali, o bisogna comprendere anche quelli rimossi o revocati, o bisogna dire che, per questi, nulla è innovato alle vigenti disposizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Taverna, relatore. Si era convenuto col ministro, ed è stato approvato poco fa dalla Camera, di aggiungere all'annotazione settima un inciso, che dice: “ rimanendo in effettività di servizio ”.

Sani Giacomo. Io accetto questa dichiarazione come una conferma di quel che ho detto io, che cioè, nulla è innovato alle vigenti disposizioni.

Presidente. Veniamo dunque ai voti.

Rileggo questa parte dell'articolo 1° cogli emendamenti proposti dall'onorevole ministro e accettati dalla Commissione.

All'annotazione 7 aggiungere il seguente capoverso che diventa il 3° :

“ L'ufficiale che viene a cambiar posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire per 30 giorni le razioni di foraggio in ragione dei cavalli effettivamente posseduti nei limiti dei diritti della sua antica posizione ”.

(È approvato).

Tabella III. — Al 3° capoverso sostituire il seguente:

“ Ufficiali superiori dell'arma di fanteria (meno i distretti e gli stabilimenti militari di pena); ufficiali superiori e capitani delle armi d'artiglieria e Genio; ufficiali subalterni d'artiglieria dei reggimenti da campagna, delle batterie a cavallo e delle batterie da montagna; ufficiali subalterni del Genio, delle compagnie pontieri e del treno: lire 340 ”.

(È approvato).

Al 4° capoverso sostituire il seguente:

“ Ufficiali superiori dei distretti e degli stabilimenti militari di pena, ufficiali inferiori dell'arma di fanteria, ufficiali subalterni di artiglieria e Genio, non contemplati nel precedente capoverso, meno gli allievi della scuola d'applicazione di artiglieria e Genio, ed ufficiali di altri corpi, lire 280 ”.

(È approvato).

Alla annotazione n. 3 aggiungere il seguente 3° capoverso:

“ L'ufficiale che viene a cambiar posizione, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire l'indennità cavalli che prima gli spettava per 90 giorni „.

Taverna, relatore. Qui, in conformità a quanto si è fatto all'annotazione 7^a, bisogna aggiungere l'inciso: “ rimanendo in effettività di servizio „ dopo le parole: “ cambiar posizione „ e ridurre il termine a trenta giorni.

Presidente. Sta bene. Pongo dunque a partito questa parte dell'articolo 1, cogli emendamenti proposti dall'onorevole relatore.

Alla annotazione n. 3 aggiungere il seguente 3° capoverso:

“ L'ufficiale che viene a cambiare posizione rimanendo in effettività di servizio, eccettuato il caso di passaggio a grado superiore, conserva il diritto di percepire l'indennità cavalli, che prima gli spettava, per 30 giorni „.

Taverna, relatore. Bisogna anche mettere due virgole; una dopo le parole: *indennità cavalli*, e l'altra dopo la parola: *spettava*.

Presidente. Saranno aggiunte le virgole che vuole l'onorevole Taverna. (*Si ride*).

Pongo a partito questa disposizione. Chi l'approva si alzi.

(*È approvata*).

Tabella IV. -- Capoverso b), aggiungere:

“ Comandante militare dell'isola di Sardegna e ispettore generale dell'arma di cavalleria, comandante la scuola di guerra e comandante la scuola d'applicazione d'artiglieria e Genio „.

(*È approvato*).

Alla dizione: “ Comandante l'arma dei reali carabinieri „ si sostituisca: “ Comandante generale, ecc. „

(*È approvato*).

Capoverso c), sopprimere: “ Comandante della scuola di guerra, della scuola d'applicazione d'artiglieria e Genio; comandante militare dell'isola di Sardegna. „

(*È approvato*).

Capoverso g), aggiungere: “ L'ispettore dei depositi d'allevamento cavalli. „

(*È approvato*).

Capoverso i), aggiungere: “ Chimico farmacista ispettore. „

(*È approvato*).

Capoverso m), aggiungere: “ Direttore della farmacia centrale; tenenti colonnelli di stato maggiore capi ufficio al comando del corpo di stato maggiore l'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali. „

Sani Giacomo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sani Giacomo. A questo capoverso io mi permetterei di pregare l'onorevole ministro e la Commissione, di volere aggiungere: “ tenente colonnello contabile, vico-direttore dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari varii. „ Questa proposta era già nel progetto ministeriale, e la Commissione l'aveva tolta, perchè non le pareva abbastanza giustificato il soprassoldo di 600 lire che si verrebbe a corrispondere a quest'ufficiale superiore. Io dirò brevissimamente le ragioni di questa aggiunta.

La prima, ed è la meno importante, è quella che in questo corpo, dal capitano in su, gli ufficiali non hanno una carriera di molto accelerata, e l'hanno poi ancor meno accelerata da tenente colonnello a colonnello. E per provarlo, basta dire che nel corpo contabile, non c'è che un solo colonnello.

La seconda ragione è, che l'ufficio dei personali vari ha un'importanza relativamente grande; tanto è vero che è diretto dall'unico colonnello contabile che appartiene al corpo. Ora, quando per malattia o per altre cause, il colonnello non può dirigere l'ufficio, spetta di dirigerlo al vice-direttore, il quale viene ad essere effettivamente il direttore dell'ufficio contabile più importante del regno.

La terza ragione poi, che è anche più grave delle altre due, è che, così facendo, si obbliga il Ministero a nominare costantemente a questo posto, uno solo dei tenenti colonnelli contabili. Noi abbiamo sette tenenti colonnelli contabili. Tre addetti all'ufficio di revisione, e hanno il soprassoldo. Tre sono direttori dei magazzini ed hanno il soprassoldo. Il settimo è vice-direttore dell'ufficio dei personali vari.

Ora che cosa avverrebbe col non dare il soprassoldo a questo? Che continuamente bisognerebbe nominare vice-direttore l'ultimo, la quale cosa, naturalmente, non sarebbe in armonia dell'importanza del servizio.

Credo che queste ragioni, le quali sono le stesse per le quali la Commissione si è decisa

ad accordare l'indennità di carica e il soprassoldo agli altri ufficiali, saranno tali da persuaderla ad accettare la mia proposta.

Quindi io proporrei di aggiungere: " Tenente colonnello contabile, vice direttore dell'ufficio di amministrazione dei personali militari vari. "

Presidente. Mi mandi scritto il suo emendamento.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Taverna, relatore. La Commissione non vede ragioni speciali per recedere dalla deliberazione presa, l'anno scorso, quando fece la sua proposta intorno a questo disegno di legge. Essa riconosce certamente grandissimo merito nel vice direttore dell'ufficio dei personali vari, e riconosco che le sue mansioni sono importantissime e pregevolissime. Ma non le sembra che siano in lui i caratteri spiccati di un capo d'ufficio, nello stesso modo che si vedono in quegli altri a cui si accorda questa indennità. Perciò essa, benchè le rincresca molto per l'ufficiale di cui ha parlato l'onorevole Sani, dovrebbe persistere nella sua determinazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. Volendo fare una questione di principii, la Commissione ha ragione. Però prego di considerare che il grado più elevato nella carriera del personale contabile, si può ritenere esser quello di tenente colonnello (poichè uno solo è il colonnello); oltre a ciò i tenenti colonnelli contabili godono tutti il soprassoldo, meno quello addetto all'ufficio dei personali vari, quindi, per equità, bisognerebbe assegnare a detto ufficio sempre il meno anziano, e cambiarlo tutti i momenti. Mi pare perciò che la Commissione potrebbe accondiscendere.

Presidente. Onorevole Sani, mantiene o ritira il suo emendamento?

Sani Giacomo. Lo mantengo.

Vorrei solamente dire una parola di risposta all'onorevole relatore.

Il suo criterio è giustissimo. Ma se parte dal concetto di accordare l'indennità di carica solamente ai capi di ufficio, io rispondo che ci sono molti ufficiali subalterni che godono il soprassoldo. Per conseguenza insisto nella mia proposta, e spero che sarà accolta.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Taverna, relatore. La Commissione, in omaggio a quanto espose l'onorevole ministro, ed anche alle osservazioni autorevolissime dell'onorevole Sani, non insiste nella primitiva sua esclusione del vice-

direttore dell'ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

Presidente. La Commissione ed il Ministero accettano dunque l'aggiunta proposta dall'onorevole Sani.

Onorevole Sani, la sua aggiunta va in fondo del capoverso?

Sani. Sì, signore, in coda.

Presidente. Leggo dunque il capoverso con quest'aggiunta dell'onorevole Sani Giacomo:

Capoverso *m*), aggiungere: " Direttore della farmacia centrale; tenenti colonnelli di stato maggiore capi ufficio al comando del corpo di stato maggiore l'ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri reali; tenente colonnello contabile, vice direttore dell'ufficio di amministrazione dei personali militari vari "

Chi approva questo capoverso, si compiaccia di alzarsi.

(È approvato).

Capoverso *p*), togliere le parole: " Plotoni di istruzione "

(È approvato).

Capoverso *s*), sostituire: " Ufficiale sostituto istruttore dei tribunali militari ed ufficiale sostituto istruttore aggiunto quando supplisca "

(È approvato).

Capoverso *u*), aggiungere: " Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma, lire 3,000.

" Maestro addetto quale vice direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma, lire 1,800.

" Maestri coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma, lire 1,200 "

Taverna, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Taverna, relatore. Siccome questo capoverso *u*) è nuovo, invece di dire: " Capoverso *u*) aggiungere " bisognerebbe dire: " Aggiungere capoverso *u*). "

Presidente. La parola " aggiungere " precederebbe le altre: " Capoverso *u*) "

Taverna, relatore. Perfettamente.

Presidente. Se non vi sono opposizioni si intenderà approvato questo capoverso *u*), con la modificazione proposta dall'onorevole relatore.

(È approvato).

Tabella V — Capoverso *b*), sostituire: “ tenenti e sottotenenti di complemento provenienti dai sott'ufficiali con 8 o più anni di servizio „.

È approvato.

Poi viene il capoverso *d*) come ha proposto il relatore, d'accordo coll'onorevole ministro sul principio della discussione di quest'articolo.

Al capoverso *d*), ragione di foraggi, sostituire: “ gli ufficiali di complemento e quelli della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva che prestano servizio a cavallo con cavalli propri, hanno diritto alle razioni foraggio ed alla indennità cavalli, con le norme stabilite per gli ufficiali dell'esercito permanente „.

Sani Giacomo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sani Giacomo. Attualmente l'indennità delle 200 lire l'hanno solamente i sotto tenenti di complemento della milizia mobile. Con questa legge si estende anche ai tenenti, e sta bene; perchè altrimenti non si potevano fare le promozioni inquantochè il promosso avrebbe finito per perdere 200 lire. Io domando soltanto una spiegazione: se cioè sia intendimento di estendere questa indennità a tutti, anche a quelli non della milizia mobile, ma dell'esercito permanente.

Ricotti, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ricotti, ministro della guerra. Sta in fatto che si estenderebbe a tutti, perchè gli ufficiali di complemento provenienti dai sott'ufficiali con dodici anni di servizio passano quasi tutti nella milizia mobile.

Presidente. Pongo dunque a partito questo capoverso *d*.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

Tabella VI. — Ai professori e maestri delle scuole militari aggiungere:

“ Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma, lire 5,000. „

Cavalli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cavalli. Al capoverso *u* di questo articolo v'è la medesima dizione:

“ Maestro addetto quale direttore tecnico della scuola magistrale militare di scherma, lire 3000 „.

Ora, a questa tabella, trovo invece che lo stipendio è di lire 5000.

Domando se siano diverse le condizioni, o se vi sia un errore in quest'esposizione di cifre.

Taverna, relatore. Non c'è errore, onorevole Cavalli. Questo maestro viene ad avere infatti uno stipendio di lire 5000; ma è in conseguenza di un contratto speciale tra il Ministero della guerra e questo maestro.

Cavalli. Sono soddisfatto della spiegazione avuta.

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà approvata questa disposizione.

(È approvata).

“ Assistenti locali del Genio militare.

“ È soppressa la 4^a classe di assistenti locali del Genio militare „.

(È approvata).

Alla *Tabella VII*, sostituire la seguente:

LEGISLATURA XV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1886

GRADI	Fanteria compagnie di sanità e di sussistenza	Granatieri Bersaglieri Genio Artiglieria da fortezza	Alpini Artiglieria da Montagna	Pontieri	Cavalleria Artiglieria da campagna ed a cavallo Treno operai e veterani d'Artiglieria e Genio	Corpo invalidi e veterani
Capo-musica { di 1ª classe . .	3.35	3.35	»	»	»	»
di 2ª classe . .	2.75	2.75	»	»	»	»
Furiere maggiore	2.86	2.88	2.91	3.06	2.96	2.56
Furiere	2.31	2.33	2.36	2.51	2.41	2.01
Sergente trombettiere	2.21	2.23	2.26	2.41	2.31	»
Sergente	2.01	2.03	2.06	2.21	2.11	1.71
Caporale maggiore	1.33	1.35	1.33	1.53	1.43	»
Caporale trombettiere	1.23	1.25	1.28	1.43	1.33	»
Caporale maniscalco	»	»	1.15	1.30	2.20	»
Caporale	1.13	1.15	1.13	1.33	1.23	1.13
Musicante	1.13	1.20	»	»	»	»
Trombettiere	1.03	1.10	1.13	1.23	1.13	»
Appuntato	1.03	1.05	1.03	1.23	1.13	»
Zappatore di fanteria e caval- leria	1.03	1.05	1.03	»	1.03	»
Soldato	0.98	1. »	1.03	1.13	1.03	0.98

CARABINIERI REALI

DETENUTI IN LUOGO DI PUNIZIONE

Carabinieri a piedi.			
Maresciallo { Maggiore	3.35	Alle compagnie di disciplina speciali	0.98
d'alloggio { Capo	3.35	Alle compagnie di disciplina di punizione	0.93
Maresciallo d'alloggio	2.75	Alla reclusione ed al carcere militare	0.75
Brigadiere	2.30		
Vice Brigadiere	1.95	Uomini presi a sussistenza.	
Carabiniere	1.90	Uomini fuori forza.	{ presso i corpi 0.80
Allievo	1.13		{ ricoverati in ospedali 1.00
Carabinieri a cavallo.			
Maresciallo d'alloggio capo	4.01	Uomini richiamati { presso i distretti } Assegno del grado	
Maresciallo d'alloggio	3.41	dal congedo { e corpi per ricevere } l'istruzione dell'armata	
Brigadiere	2.96		
Vice Brigadiere	2.56		
Carabiniere	2.51		
Allievo	1.73		

Annotazioni. — I sott'ufficiali musicanti ed i capi armaiuoli hanno l'assegno giornaliero del grado e dell'arma cui appartengono, diminuito di centesimi 30.

Taverna, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Taverna, relatore. Dove è detto: "Assegno del grado e dell'armata, „ in fondo alla tabella, a destra, è evidentemente incorso un errore di stampa. Deve dirsi: "Assegno del grado e dell'arma. „

Presidente. Va bene, sarà corretto questo errore. Del resto io debbo osservare una volta per sempre all'onorevole relatore, che, essendo piuttosto complessa questa legge, ed essendo anche numerosi gli errori di stampa incorsi, egli potrà domani, prima che si passi alla votazione della legge stessa a scrutinio segreto, fare tutte le proposte di correzione che crederà opportune, giacchè ciò è previsto ed ammesso dal nostro regolamento.

Se non sorgono opposizioni, pongo a partito la tabella VII. Chi l'approva si alzi.

(È approvata).

Tabella VIII — Alla prima parte della tabella: "assegni per l'esercito permanente e milizia mobile „ sostituire la seguente:

Esercito permanente e Milizia Mobile	Truppa a piedi: fanteria, artiglieria da fortezza, da costa e da montagna, operai d'artiglieria, genio, pontieri, compagnie di sanità e di sussistenza.	Truppa a cavallo: cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo, treno.
	Lire	Lire
a) Per ogni individuo incorporato nell'esercito permanente esclusi i carabinieri:		
Per assegno di 1° corredo, cioè per la prima vestizione degli individui . . .	90	135
Per la manutenzione del materiale raccolto nei magazzini dei corpi e distretti	10	10
b) Per ogni individuo ascritto all'arma dei carabinieri	190	440
c) Per ogni individuo di 1ª o di 2ª categoria dell'esercito permanente o della milizia mobile chiamato sotto le armi:		
Per mobilitazione	45	45
Per l'istruzione	10	10

Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito questa tabella.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

Tabella IX. — Capoverso b), sostituire, "Sott'ufficiali, caporali e trombettieri del personale di governo o permanente delle scuole militari, meno i plotoni d'istruzione. „

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questa tabella.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

Capoverso c), sostituire: "Sott'ufficiali, caporali e soldati delle compagnie di sanità e caporali e caporali maggiori aiutanti di sanità nei reggimenti. „

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo capoverso.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Capoverso f), aggiungere: "Sott'ufficiali istruttori di scherma coadiutori presso la scuola magistrale militare di scherma lire 1,65. „

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo capoverso.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Pongo a partito nel suo complesso l'articolo 1°.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

"Art. II. Disposizioni transitorie. — 1° L'assegno giornaliero dovuto ai sott'ufficiali riassoldati con premio o assoldati anziani, che non hanno optato per l'applicazione della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sott'ufficiali, è diminuito di lire 0,30.

"2° L'indennità cavalli e le razioni foraggi accordate con la presente legge agli uffiziali subalterni delle armi di artiglieria e genio e le razioni di foraggio accordate agli uffiziali insegnanti addetti alla scuola di applicazione di artiglieria e genio verranno corrisposte a datare del 1° gennaio 1886. Ai capitani dei reggimenti di fanteria, e delle scuole militari, ed ai tenenti medici addetti ai corpi di truppa l'indennità cavalli verrà pure corrisposta a datare dal 1° gennaio 1886 e le razioni foraggi saranno corrisposte a 500 uffiziali a datare dal 1° gennaio 1886, ad altri 500 dal 1° gennaio 1887 ed a tutti indistintamente dal 1° gennaio 1888.

Taverna, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Taverna, relatore. Dichiaro, a nome della Commissione, che questo articolo 2, d'accordo col mi-

nistro della guerra, deve essere rettificato, cioè deve terminare col primo capoverso. Così pure l'articolo 3 deve essere rettificato nel seguente modo:

“ Art. III. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1886. Però per la indennità cavalli e le razioni foraggi accordate con la presente legge agli ufficiali subalterni delle armi di artiglieria e genio e le razioni di foraggio accordate agli ufficiali insegnanti addetti alla scuola di applicazione di artiglieria e genio verranno corrisposte a datare dal 1° gennaio 1887. Ai capitani dei reggimenti di fanteria, e delle scuole militari, ed ai tenenti medici addetti ai corpi di truppa l'indennità cavalli verrà pure corrisposta a datare dal 1° gennaio 1887, e le razioni foraggi saranno corrisposte a 500 ufficiali a datare dal 1° gennaio 1887, ad altri 500 dal 1° gennaio 1888, ed a tutti indistintamente dal 1° gennaio 1889. ”

Presidente. Rileggo adunque l'articolo II modificato dalla Commissione d'accordo col ministro:

“ Art. II. *Disposizioni transitorie.* — 1° L'assegno giornaliero dovuto ai sott'ufficiali riassoldati con premio o assoldati anziani, che non hanno optato per l'applicazione della legge 8 luglio 1883 sullo stato dei sott'ufficiali, è diminuito di lire 0.30 ”

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito questo articolo 2.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. III. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1886. Però per la indennità cavalli e le razioni foraggi accordate con la presente legge agli ufficiali subalterni delle armi di artiglieria e genio e le razioni di foraggio accordate agli ufficiali insegnanti addetti alla scuola di applicazione di artiglieria e genio verranno corrisposte a datare dal 1° gennaio 1887. Ai capitani dei reggimenti di fanteria e delle scuole militari, ed ai tenenti medici addetti ai corpi di truppa l'indennità cavalli verrà pure corrisposta a datare dal 1° gennaio 1887 e le razioni foraggi saranno corrisposte a 500 ufficiali a datare dal 1° gennaio 1887, ad altri 500 dal 1° gennaio 1888 ed a tutti indistintamente dal 1° gennaio 1889. ”

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito quest'articolo III.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. IV. Il Governo del Re è autorizzato a

riunire e coordinare in un testo unico le leggi sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali, gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra, gli uomini di truppa ed i quadrupedi del regio esercito ”.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito quest'articolo IV.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Domani in principio di seduta si procederà al coordinamento dei vari articoli di questo disegno di legge e alla votazione a scrutinio segreto di questo stesso disegno di legge.

È differita la discussione del disegno di legge: continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma.

Presidente. Essendo presente l'onorevole De Renzis potremo ora tornare al n° 5 dell'ordine del giorno: Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma.

De Renzis, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

De Renzis, relatore. Onorevole presidente, io non credeva che venisse oggi in discussione questo disegno di legge e non ho con me le carte relative. Se la Camera consente, poichè l'ora è tarda, si potrebbe rimandare a domani questa discussione.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Baccarini, su che cosa ha chiesto di parlare?

Baccarini. Sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Baccarini. Non ho nulla da dire sul desiderio manifestato prima dal presidente della Commissione del bilancio e ora dall'onorevole De Renzis, relatore del disegno di legge per i lavori del carcere di Regina Coeli, ma mi permetto di osservare che è la seconda volta (la prima fu nell'estate scorsa) che questo disegno di legge si vede e non si vede nell'ordine del giorno, e per combinazione, ogni volta che si deve cominciarne la discussione e che io dovrei parlare, c'è un impedimento.

Ora domando all'egregio nostro presidente che, se domani, per caso, io non mi trovassi presente, abbia la compiacenza di usarmi la cortesia usata al relatore, perchè intendo di valermi del mio diritto di parlare su quel disegno di legge.

De Renzis, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Scusi, onorevole De Renzis, prima di accordarle la facoltà di parlare, devo fare una osservazione all'onorevole Baccarini ed è questa che la cortesia, usata all'onorevole De Renzis, non gli fu usata da me ma dalla Camera su proposta dell'onorevole La Porta.

L'onorevole De Renzis ha facoltà di parlare.

De Renzis, relatore. Io vorrei fare osservare all'egregio mio amico Baccarini che questa fantasmagoria del "ti vedo e non ti vedo" del disegno di legge nell'ordine del giorno è una delle tante combinazioni della vita, anzi confesso di essere stato molto dolente che nell'estate scorsa questo disegno di legge non sia stato discusso, perchè il Governo ha dovuto prendere i fondi necessari per la costruzione del carcere di Regina Coeli, con decreto reale, dalle spese imprevedute; cosa poco piacevole e poco corretta amministrativamente. Oggi siccome nell'ordine del giorno, prima di questo di cui trattiamo, erano iscritti vari disegni di legge, credeva che esso non verisse in discussione. Ad ogni modo se il Governo accetta che questo disegno di legge abbia domani la priorità nell'ordine del giorno, io mi troverò qui al mio posto, come spero che ci si troverà del pari l'onorevole Baccarini.

Presidente. Se non sorgono opposizioni, la proposta dell'onorevole De Renzis s'intenderà approvata.

(È approvata).

Invito l'onorevole De Renzis e l'onorevole Baccarini a trovarsi domani presenti in principio di seduta, siccome è loro dovere (*Si ride*), e allora si procederà senza difficoltà alla discussione del disegno di legge per i lavori del carcere di Regina Coeli.

Baccarini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Baccarini. Io ringrazio l'onorevole presidente per la mia parte, e lo assicuro che adempirò al mio dovere, come l'ho adempito costantemente tutti i giorni che la Camera ha tenuto seduta.

Discussione della proposta di legge: Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino.

Voci. A domani!

Presidente. Si dà lettura della proposta di legge.

Ungaro, segretario, legge. (Vedi Stampato numero 334-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Gaeta.

Di Gaeta. Mi rincresce di dover far perdere un po' di tempo alla Camera per un disegno di legge di così poca importanza; ma cercherò di essere quanto più breve mi sarà possibile.

La Camera ricorderà, che, quando fu stabilito il presente ordine del giorno, a proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, io espressi la mia sorpresa nel sentire annoverato fra i disegni di legge da discutersi, questa proposta di legge per l'aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino: conciossiachè a me sembrava veramente strano ed inconcepibile come il Governo si mostrasse premuroso di far discutere questa proposta di legge quando dal Governo stesso, pochi mesi prima, era stato presentato un disegno di legge di radicale riforma giudiziaria; disegno di legge che, come sapete, trovasi oggi dinanzi a una Commissione composta di egregi nostri colleghi.

Non so se quest'ultimo disegno di legge avrà, o no, la fortuna di esser discusso dalla Camera; probabilmente, no; ma so per altro che, nell'animo dell'onorevole presidente del Consiglio e, ancor più, dell'onorevole guardasigilli, una tale speranza non avrebbe dovuto far mai difetto: poichè quante volte questa speranza fosse loro venuta meno, io credo che l'onorevole guardasigilli avrebbe dovuto lasciare il suo posto, o, per lo meno, ritirare il disegno di legge; poichè non è lecito presentare disegni di legge *ad pompam*.

È inutile, onorevole Tajani, che sorrida; mi scusi, la vera condizione delle cose è questa.

Quando c'è una Commissione la quale sta esaminando un disegno di legge di radicale riforma giudiziaria, il Governo che permette che, non solo sia presa in considerazione, ma che si discuta una proposta di legge per una riforma parziale di circoscrizione giudiziaria, mi pare sia un Governo il quale non abbia nessuna fiducia nel disegno di legge da esso presentato.

Quindi, io propongo la questione pregiudiziale, e quante volte la Camera non volesse approvare la mia proposta di rigetto dell'attuale proposta di legge, proporrò di sospenderla, e rimandarla alla discussione del disegno di legge di radicale riforma giudiziaria...

Mezzanotte, relatore. Chiedo di parlare.

Di Gaeta. Ella, come relatore, onorevole Mezzanotte, ha il diritto di parlare, ed ha manifestato

già nella relazione le sue idee a proposito della questione pregiudiziale.

L'onorevole relatore, a proposito di questa questione, se ne sbrighò con poche parole. Udite come egli si esprime nella relazione:

« Ossequente a questi precedenti legislativi, la Commissione, che ha l'onore di riferire intorno al presente disegno di legge, ha creduto in primo luogo di non arrestarsi dinanzi alla proposta, che anche in questa occasione s'è affacciata in qualcuno degli Uffici, e che consiste nel rimandare qualsiasi parziale variazione all'epoca di un riordinamento generale della circoscrizione giudiziaria del regno. La vostra Commissione, a prescindere dall'utilità che ravvisa nel metodo finora seguito di provvedere ai vari bisogni secondo che si vanno spontaneamente manifestando, reputa questa questione già assodata dalle precedenti deliberazioni della Camera, e però oramai superflua qualunque disquisizione al riguardo ».

Onorevole relatore... (*Rumori e interruzioni*).

Presidente. Prego di far silenzio.

Di Gaeta ...i casi precedenti, non si possono citare, perchè mai c'è stato dinanzi alla Camera un disegno di legge concreto come ora.

Ora c'è; l'abbiamo discusso negli Uffici, gli Uffici hanno nominata una Commissione, che procede alacremente nei suoi lavori.

Dunque come si può fare questa obiezione alla questione pregiudiziale, proposta da me?

Ma lasciamo la questione pregiudiziale e veniamo un poco alla questione di merito.

Per quale ragione si è presentata questa proposta di legge?

Primieramente, si dice, nell'interesse del comune di Campora, che l'ha domandato. Io comincio dal negare che tutti i cittadini di Campora aspirino alla proposta aggregazione.

Bisogna un poco rifare la storia di questa pratica, la quale rimonta nientemeno che al 1869.

L'onorevole relatore, e mio amico personale, l'onorevole Mezzanotte mi consenta che gli dica, che o non ha avuto presenti tutti i documenti, che ho io, o non li ha ben ponderati, oppure quando (scusi se gli dico questo) ha scritto la presente relazione, trovavasi in un momento psicologico della sua vita parlamentare, affatto diverso dall'attuale, dopo il voto ultimo dato al Ministero. (*Rumori — Commenti*).

Ma, si sa (e non è una cosa di cui l'onorevole Mezzanotte si possa offendere), che in questioni consimili, trattandosi di leggine, che non interes-

sano il paese in generale nè possono impegnare le finanze dello Stato che i relatori cercano di essere compiacenti verso i propri amici; ed in quel momento gli amici politici dell'onorevole Mezzanotte erano quelli i quali si interessano per l'approvazione di questa proposta di legge.

Veniamo dunque alla storia. Nel 1869 per la prima volta il municipio di Campora inoltrò domanda per essere trasferito dal mandamento di Gioi a quello di Laurino. Questa domanda fu respinta dal Consiglio provinciale.

Nel 1871, se non erro, si rinnovò la domanda; si profitò del momento in cui il consigliere provinciale del mandamento di Gioi non era nel Consiglio ed il Consiglio stesso acconsentì alla domanda.

Appena si sparse nei due mandamenti questa notizia, tutti i comuni dei mandamenti stessi fecero vive proteste, per la qual cosa il Consiglio provinciale dovette mettere a dormire la pratica e si giunse così fino al 1880.

Ma ho dimenticato una circostanza. Fra le proteste dei Consigli comunali dei due mandamenti, v'era quella del comune di Stio, alla quale era allegata una protesta di cento e più elettori dello stesso comune di Campora, i quali non volevano quest'annessione. E questa protesta fu mandata al Ministero per mezzo dell'onorevole barone Nicotera, il quale è qui presente e può farne testimonianza.

Queste carte prima non si trovavano al Ministero; ma oggi ho sentito dall'onorevole relatore, che si sono finalmente rinvenute.

Nel 1881 dopo quasi un decennio di tregua, si risveglia nuovamente questa pratica: nuova domanda del Consiglio comunale, nuova approvazione e trasmissione delle carte del Ministero. Ed ancora adesso, appena si sparge questa notizia nei due mandamenti, si fanno le identiche proteste che si erano fatte pel passato, accompagnate egualmente da una protesta di cittadini di Campora stessa, firmata nientemeno che da due terzi dei consiglieri municipali di quel tempo dello stesso comune.

E questa protesta fu mandata per mezzo del deputato del Collegio, l'onorevole Pietro Mazziotti, che mi duole di non veder qui presente; onde il Ministero non diede naturalmente alcun esito alla domanda. Ma credete voi che, dopo tutto ciò, i fautori di questo passaggio, di questo trasferimento, si sieno rassegnati? Niente.

Dopo cinque anni, nel 1885 si torna alla carica: e questa volta, non potendo riuscire coi mezzi diretti, vale a dire per la via legale del Ministero, si servono di un mezzo indiretto, cioè

facendo presentare una proposta di legge dall'onorevole Bonavoglia.

Di San Donato. Lo avrà fatto di malavoglia. (*ilarità*).

Presidente. Prego di non interrompere.

Di Gaeta. Questa è la storia. Sicchè, onorevoli colleghi, il concetto vero, (e prego gli onorevoli presidente del Consiglio e ministro Tajani di crederlo), che mi sono formato io di questo affare è che in Campora vi sono due partiti, l'annessionista ed il secessionista, uno dei quali vuol rimaner fedele alla madre-patria, l'altro seguire le seduzioni che gli vengono da Laurino.

Questa è la vera condizione di fatto, perchè, o signori, dove sono mai questi gravi interessi che si accampano per il distacco?

Bonavoglia. Ci sono!

Di Gaeta. Prego di non interrompermi, onorevole Bonavoglia; dirà dopo quello che vuole.

Presidente. Parli, onorevole Di Gaeta, rivolgendosi alla Camera, come il regolamento vuole, e non all'onorevole Bonavoglia, il quale è pregato di non interrompere.

Di Gaeta. I grandi interessi che possono avere nel distacco i cittadini di Campora, io li rilevo dalla relazione stessa dov'è detto:

“ Il distaccare il comune di Campora dal mandamento di Gioi, e l'unirlo a quello di Laurino, porterebbe una più equa distribuzione di quegli affari ed un più facile esercizio della giustizia penale. „

E dopo, lo stesso relatore dice che il mandamento di Laurino consta di 10,000 abitanti e quello di Gioi di 11,000. Vedete la gran differenza! Per 1000 abitanti si crede necessaria una più equa distribuzione di lavoro! E non possono essere che gli affari di pretura i quali naturalmente stanno in proporzione del numero degli abitanti; è questo l'unico fattore serio, che determina il numero degli affari.

Ma in qual modo poi l'onorevole Bonavoglia cerca di rimediare a questa disparità di affari tra i due mandamenti?

Prendendo i mille abitanti che sono in numero esuberante nel mandamento di Gioi, aggregandoli a quello di Laurino, e facendo il mandamento di Laurino di 11,000 e quello di Gioi 10,000; bel rimedio! Avremmo lo stesso inconveniente perchè Gioi, che prima era di 11,000, diverrà di 10,000, e Laurino da 10,000 ascenderà ad 11,000.

Un'altra ragione grave sarebbe la distanza: da Laurino lo dividono solo sei chilometri, dice l'onorevole relatore, mentre da Gioi sarebbero dodici.

L'onorevole relatore qui ha preso un granchio a secco.

Egli dice di essere stato in Biblioteca a riscontrare questa distanza sulla carta dello Stato Maggiore; ebbene, l'ho fatto anch'io, onorevole relatore, e credo sulla carta dello Stato Maggiore di saperci leggere un poco; ho voluto misurare, seguendo tutte le tortuosità delle vie di comunicazioni che vi sono attualmente tra Campora e Laurino, e Gioi, ed ho trovato che la distanza tra Campora e Laurino è di quattro miglia geografiche, mentre la distanza tra Campora e Gioi è di cinque miglia ed un quarto, sicchè si ridurrebbe ad una differenza di un miglio e mezzo tutto al più; poco più di due chilometri e mezzo.

Or se questa sia una grave ragione per distaccare un comune che, da tempo immemorabile, dacchè furono istituite le circoscrizioni giudiziarie del Napoletano, fa parte del mandamento di Gioi, a me non pare; questo si potrebbe fare, se si crede giusto, quando verrà discussa la legge di riforma giudiziaria.

Dice l'onorevole relatore che, fra le altre ragioni, vi è quella della contiguità dei territori.

Ma, Dio mio, se il territorio di Campora confina con quello di Laurino, confina anche con quello di Gioi. Non è dunque una buona ragione quella dell'onorevole relatore.

Egli, da ultimo, dice che c'è l'affinità di interessi. Ma è tutto il contrario, onorevole relatore. Io so che tanto i cittadini di Campora, quanto quelli di Gioi godono in comune l'uso di alcune macchine idrauliche come gualchiere e molini. Di più vi sono molti proprietari del comune di Stio, che fa parte del mandamento di Gioi, i quali posseggono sul territorio di Campora più che 100 ettari di terreno.

Dunque gli interessi fra il comune di Campora e quello di Gioi, se non sono maggiori, sono per lo meno uguali a quelli che possono avere i cittadini di Campora con quelli di Laurino.

Ma passo oltre. Quando si fa una legge consimile non si deve guardare semplicemente al desiderio espresso dal comune, che vuole il trasferimento, ma anche a quello degli altri comuni. Vediamo che cosa dicono gli altri comuni di entrambi i mandamenti.

Signori, io non voglio far perdere tempo alla Camera, ma bisogna almeno che dica quali sono le ragioni. (*Rumori*).

Presidente. Prego di far silenzio.

Di Gaeta. Onorevoli colleghi, li prego di un momento di attenzione. Leggo solo il nome dei comuni ed il loro voto.

Comune di Stio. « Unanimemente delibera di far voti agli onorevoli deputati al Parlamento nazionale perchè vogliano *respingere* il progetto in parola. »

E uno! Comune di Gioi. « A voti unanimi delibera rivolgere preghiera al Parlamento nazionale perchè rigetti l'istanza del comune di Campora ecc. »

E due! Municipio di Orria. (*Rumori*).

Presidente. Prego di far silenzio.

Di Gaeta. E sono tre! Comune di Magliano Vetere. « Si fa voto al Parlamento ecc. » E sono quattro! Comune di Perito. « Fa voto agli onorevoli membri del Parlamento nazionale, perchè rigettino, ecc. » E sono cinque! Comune di Monteforte Cilento. E sono sette! Comune di Poggine Soprane. E sono otto! Sono dieci, sono dodici comuni, non voglio far perder tempo alla Camera. (*Bravo!*)

Eh! Onorevoli colleghi; e queste si chiamano leggine; ma sotto di queste leggine si commettono talvolta le più gravi ingiustizie. Sono tutti i comuni di entrambi i mandamenti, che protestano, che non vogliono questa aggregazione?

Una voce. Ma che c'entra!

Di Gaeta. Ma come che c'entra?

Presidente. Onorevole Di Gaeta, non raccolga le interruzioni. Parli rivolto al presidente, come prescrive il regolamento; è la maniera più sicura di evitare fatti personali.

Di Gaeta. Ma, onorevoli colleghi, sia pure che voi non vogliate tener conto di tutte queste proteste, sia pure che voi vogliate ritenere per verità la domanda dei cittadini di Campora, che io contrasto; perchè quando predomina una fazione sull'altra, vale a dire i secessionisti sui conservatori, vi mettono innanzi questa eterna questione. Dunque, ammesso pure che voi vogliate soddisfare questo preteso voto dei cittadini di Campora, sapete quali sarebbero le conseguenze? Sarebbero queste: che voi non potreste negare lo stesso favore ad altri comuni dello stesso mandamento, i quali si trovano in condizioni assai peggiori di Campora rispetto al capoluogo del mandamento, come sarebbe per il comune di Monteforte Cilento, il quale domanderà di essere staccato dal mandamento di Gioi e di essere aggregato al mandamento di Rocca d'Aspide, a cui è più vicino di 2 chilometri.

E poi verrà il comune di Stio e domanderà la stessa cosa, di essere cioè aggregato al capoluogo di circondario Vallo, col quale è unito mercè una strada provinciale, anzichè rimanere con Gioi. Lo stesso dirà il comune di Salento. Ora tanto

vale sopprimerlo il mandamento, se volete esser giusti e coerenti.

E da ultimo, onorevoli colleghi, io vi prego di considerare ancora il modo come è stata presentata questa proposta di legge. Non c'è un deputato del collegio, il quale non lo abbia almeno apparentemente appoggiata...

Mazziotti Matteo. (*Della Commissione*) Sono nella Commissione.

Di Gaeta. L'onorevole Mazziotti dice che è della Commissione. Me ne compiaccio, ma l'onorevole Mazziotti mi permetta di dirgli che quando egli, deputato del collegio, credeva nella sua coscienza che fosse un vero diritto dei cittadini di Campora di ottenere questo distacco, doveva egli farsi promotore della legge e non permettere che un deputato estraneo al collegio venisse ad ingerirsi del nostro collegio.

Mazziotti Matteo. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Di Gaeta. Per conto mio comprendo bene le convenienze parlamentari, e mi farei tagliare le mani anzichè...

Voci. No, no!

Di Gaeta. Ma sì. Dobbiamo dimenticare i riguardi reciproci? Credete che sia una buona cosa il venire a proporre mutamenti nelle circoscrizioni amministrative o giudiziarie in collegi che non ci appartengono?

Ancora un'osservazione. Chi conosce il carattere e l'indole di quelle popolazioni può attestare che sono brave, laboriose, patriottiche e generose, ma, come tutte le popolazioni meridionali, hanno un difetto: il difetto del puntiglio e della vendetta; sicchè, fermentando queste meschine gare di campanile si gettano semi di discordia fra le popolazioni stesse.

Voci. Eh, eh!

Di Gaeta. È inutile dire eh, eh!; è un fatto.

Presidente. Non interrompano.

Onorevole Di Gaeta, temperi un poco il suo linguaggio.

Di Gaeta. Io avrò forse un modo di vedere le cose diverso da quello degli altri, ma io son d'opinione che il deputato, quando crede consciamente di dover sostenere i diritti di una parte dei suoi elettori, debba farlo a costo anche di dispiacere ad un'altra parte di elettori. Fare calcoli elettorali, la credo cosa poco decorosa per un deputato. E qui mi permetto di leggere... (*No, no!*). No? Dunque lasciamo stare. (*Bravo! — Klarità*).

E conchiudo pregando la Camera di non voler

accogliere questa proposta di legge, e di voler invece approvare...

Di San Donato. La sospensione.

Di Gaeta. ... approvare il seguente ordine del giorno:

“ La Camera considerando non essere abbastanza giustificata la domanda del comune di Campora, di esser trasferito dal mandamento di Gioi a quello di Laurino, e tenuto conto del voto dei cittadini dei suddetti due mandamenti contro il suddetto trasferimento, respinge il presente disegno di legge, e passa all'ordine del giorno ”.

Presidente. Rimanderemo a domani il seguito di questa discussione.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e invito i segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino:

Presenti e votanti	202
Maggioranza	102
Voti favorevoli	147
Voti contrari	55

(La Camera approva).

Annunzio di una domanda di interpellanza.

Presidente. Essendo presente il ministro dei lavori pubblici, lo invito a voler dichiarare, se e quando intenda rispondere alla domanda d'interpellanza, ieri annunziata, dell'onorevole Pozzolini.

Genala, ministro dei lavori pubblici. La domanda dell'onorevole Pozzolini, è una interpellanza; e mi pare che ce ne sia anche un'altra sul medesimo soggetto.

Trattandosi di una questione di molta gravità, proporrei alla Camera, di stabilire la seduta di sabato della ventura settimana per il suo svolgimento. (Si ride).

Presidente. Comunico la seguente domanda di interpellanza dell'onorevole Giorgio Curcio:

“ Il sottoscritto desidera di interpellare il signor ministro dei lavori pubblici sul tracciato

della ferrovia Eboli-Reggio, da Mesima al Savuto, e della ferrovia Catanzaro-Stretto-Veraldi ”.

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare, se e quando intende rispondere a questa domanda d'interpellanza.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Questa crederei opportuno di rimetterla al giorno stesso.

Presidente. Resta dunque inteso che questa domanda d'interpellanza saranno svolte sabato della ventura settimana.

Onorevole Pozzolini, accetta?

Pozzolini. La mia interpellanza era, a mio modo di vedere, di una importanza grandissima; non relativa per nulla ad interessi municipali o provinciali, ma relativa a ciò che io credo un grande interesse del paese.

A me sembra che, nelle attuali condizioni del Ministero, il rimandare la discussione di questa interpellanza ad un'epoca così lontana, equivalga al non accettarla. Se fosse possibile, io pregherei il mio egregio amico il ministro dei lavori pubblici, di stabilire un tempo più vicino, affinché quella mia interpellanza, che si collega con l'interpellanza dell'onorevole Curcio, possa discutersi efficacemente.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Sono molto dolente di non poter consentire alla domanda dell'onorevole Pozzolini.

La sua interpellanza tocca una questione molto ardente e molto delicata, su cui il Governo non ha preso ancora una determinazione definitiva. Si è avuta però notizia del voto espresso Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è su questo che l'onorevole Pozzolini intende d'interpellarmi. La discussione diventerebbe certamente ardentissima, e quindi pel Governo è necessario di esaminarla sotto tutti gli aspetti, compreso l'aspetto militare in nome del quale probabilmente l'onorevole Pozzolini intende di parlare. Perciò il ministro dei lavori pubblici deve prendere gli opportuni concerti col ministro della guerra; e questi concerti non è possibile di prenderli in due o tre giorni, anche per le molte altre cose che noi siamo costretti a fare ora. Quindi mi dispiace di dover tenere fermo il giorno di sabato.

Pozzolini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pozzolini. Da ciò che ha detto in questo momento il ministro dei lavori pubblici rilevo che fin qui nessun provvedimento è stato preso che possa pre-

giudicare la questione. Allora, su questa base, ed in questa intelligenza, accetto di rimandare la mia interpellanza a sabato dell'altra settimana.

Presidente. Rimane dunque inteso che queste due interpellanze saranno svolte sabato della ventura settimana.

(*Resta così stabilito*).

Annunzio e svolgimento di una interrogazione del deputato Cavalli.

Presidente. Comunico all'onorevole ministro della guerra una domanda d'interrogazione presentata dal l'onorevole Cavalli.

Essa è la seguente:

“ Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro della guerra se sia vero che siensi sviluppati casi di colera nella guarnigione di Padova, e quali provvedimenti abbia preso il Governo. ”

Invito l'onorevole ministro della guerra a voler dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa domanda d'interrogazione.

Ricotti, ministro della guerra. Siccome suppongo che l'interrogazione sarà breve, così, se la Camera lo crede, potrei rispondere subito.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, l'onorevole Cavalli ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

Cavalli. La formola della mia domanda è così precisa, che mi dispensa dall'aggiungere altre parole (*Bravo!*).

Solo esprimo la speranza che non sia vera la notizia, e che il ministro della guerra abbia presi tutti i provvedimenti per la salute dei nostri soldati e della popolazione che ha la ventura di ospitarli.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Ricotti, ministro della guerra. (*Segni di attenzione*) Sta in fatto che nei primi giorni di questo mese nel reggimento 36° che è di guarnigione a Padova, vi furono due morti ed una decina di ammalati con sintomi colerosi. Ma, dopo il giorno 5 del mese, non si ebbero altri morti e neppure altri ammalati sospetti, anzi i dieci primi ammalati sono ora in parte già perfettamente guariti, e gli altri in corso di guarigione.

Le visite mediche praticate nel reggimento esclusero ogni sospetto di colera che si potesse

avere sopra una parte dei dieci ammalati, ma rimase qualche dubbio sugli altri.

Da quattro giorni non si ebbe nessun altro ammalato che presentasse qualsiasi sospetto d'infezione colerica.

Al primo momento, siccome questo reggimento veniva dalla Sicilia, si credette che avesse realmente portato dall'isola la malattia; ma invece questo reggimento non veniva da Palermo, ma da Trapani, e durante il suo soggiorno in Sicilia, non ebbe a lamentare nessun caso di colera.

L'altro reggimento, il 35° che pure trovasi di guarnigione a Padova ebbe molti casi mentre era a Palermo ma ora è perfettamente immune.

Queste informazioni io le aveva già comunicate ai deputati della provincia di Padova che, interessandosi in modo particolare della cosa, me le richiesero in privato.

Dunque tutto fa credere che ci siano molti dubbi intorno alla natura della malattia che ha colpito alcuni soldati del 36° reggimento, ma è ben lungi d'esser assicurato che trattasi di vero colera asiatico.

Ad ogni modo si sono prese tutte le misure richieste in queste circostanze.

Presidente. Onorevole Cavalli, ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro della guerra.

Cavalli. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro della guerra, sicuro che continuerà a prendere tutte le misure necessarie per prevenire qualsiasi disgrazia.

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roux sull'ordine del giorno.

Roux. Io veramente aveva deposto una interrogazione al banco della Presidenza, ma poi, affidandomi alla cortesia dell'onorevole presidente del Consiglio ed al consiglio di alcuni miei egregi amici, mi sono iscritto semplicemente per una informazione sull'ordine del giorno.

Nella seduta del 25 marzo, l'onorevole presidente del Consiglio ci ha proposto, e la Camera ha approvato, un elenco di 15 o 16 disegni di legge di minore importanza, perchè venissero di urgenza discussi ed approvati dalla Camera.

Sollecitato dai colleghi per far discutere alcune leggi che parevano di maggiore importanza, il presidente del Consiglio ha risposto che il Ministero doveva misurare le proprie forze con le forze di chi lo sostiene.

Ora, essendo ormai esaurito l'ordine del giorno proposto dall'onorevole presidente del Consiglio,

mi permetto di domandargli se le forze di chi sostiene il Ministero siano oggi in tali condizioni da permettere che la Camera imprenda la discussione di disegni di legge di maggiore importanza ed adempia regolarmente il suo ufficio.

Questa è la interrogazione che aveva deposta al banco della Presidenza, e che mi permetto di rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Mi pare che questa perorazione dell'onorevole Roux abbia usurpato il titolo d'interrogazione, e che realmente sia una mozione sull'ordine del giorno diretta al presidente del Consiglio.

Presidente. È una mozione sull'ordine del giorno; altrimenti non avrebbe avuto facoltà di parlare.

Depretis, presidente del Consiglio. Me ne compiacio, ma siccome vi ha dato la forma d'interrogazione, non saprei...

Ora io mi permetto di osservare che la sua motivazione non è esatta. Se parlando il giorno 25 marzo, ed esponendo alcune considerazioni, ho detto una verità elementare, che cioè la forza del Governo dipende dalla forza dei partiti che lo sostengono, non mi sono già riferito alla più o meno probabile volontà della Camera di discutere tale o tale altra legge, ho enunciato una massima naturalissima, e, secondo me, ineccepibile.

Quanto all'ordine del giorno, noterò che esso non è esaurito. Quando avremo condotto a termine l'ordine del giorno, che io ho pregato la Camera di stabilire per i disegni di legge urgenti, allora sarà il caso che il Governo esprima la sua opinione sugli altri disegni di legge che avrà a pregare la Camera di esaminare e di votare. (*Urticità e commenti*).

Presidente. Così s'intenderà chiuso quest'incidente.

La seduta termina alle 7.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. **Votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge:** Estensione a tutto il regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano; Modificazioni alla legge sugli stipendi ed

assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra, per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito.

2. **Svolgimento d'interrogazioni dei deputati** Di Gaeta e Cucchi Francesco al ministro dei lavori pubblici.

3. **Seguito della discussione del disegno di legge:** Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)

4. **Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma.** (235)

5. **Restituzione della sede della giudicatura mandamentale in Baranello provincia di Campobasso.** (328)

6. **Costituzione del Corpo della difesa costiera.** (316)

7. **Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella " nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino.** (337)

8. **Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino.** (320)

9. **Autorizzazione della maggiore spesa di lire 850,000 e relativi interessi dovuti alla Società Veneta d'impresе e costruzioni pubbliche per residuo prezzo di lavori di costruzione del palazzo delle finanze.** (392)

10. **Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro.** (187)

11. **Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie.** (86)

12. **Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche.** (31)

13. **Stato degli impiegati civili.** (68)

14. **Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni.** (22)

15. **Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie.** (194)

16. **Ampliamento del servizio ippico.** (208)

17. **Provvedimenti relativi alla Cassa militare.** (23)

18. **Impianto di un osservatorio magnetico in Roma.** (207)

19. **Riforma della legge provinciale e comunale.** (1)

20. **Riforma della legge sulla pubblica sicurezza.** (2)

21. **Disposizioni sul divorzio.** (87)

22. **Provvedimenti per Assab.** (242)

23. **Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia.** (118)

24. **Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento.** (169)

25. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

26. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)

27. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)

28. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)

29. Progetto di nuovo Codice penale. (150)

30. Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti intesi a prevenire e combattere le adulterazioni e sofisticazioni dei vini. (311)

31. Consorzi d'acqua a scopi industriali. (267)

32. Riforma della legge postale 5 maggio 1862 e delle leggi successive. (385)

33. Trattato di navigazione e commercio fra l'Italia e la Repubblica Orientale dell'Uruguay concluso a Montevideo il 19 settembre 1885. (406)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

